

§ 4.° DIRITTO DI TERMINAZIONE, OSSIA DI APPOSIZIONE
DI TERMINI.

a) *Natura di tale diritto, quando ha luogo
e da chi può essere esercitato.*

(*Dottrina*).

SOMMARIO.

436. A che serve la terminazione: non bisogna confonderla colla semplice delimitazione.
- 437 e 477. Azione di terminazione: competenza; essa è di regola imprescrittibile; la terminazione è dichiarativa, non attributiva di proprietà.
438. Se la terminazione dovrebbe essere obbligatoria a tutti e non solo facoltativa ai vicini.
- 439 e 472. Proprietà separate da un fiume o da una strada: sentiero privato; semplice ruscello; burrone.
440. Chiusura stabilita fra le proprietà per mezzo di una siepe o di un muro.
441. Se chi domanda la terminazione può chiamare in causa i vicini del vicino.
442. Se per domandare la terminazione bisogna giustificare al vicino i propri diritti di pertinenza del fondo.
443. Se essa può essere domandata dal proprietario indiviso, dall'enfiteuta, dall'usufruttuario, ecc.
444. Quando la può domandare il tutore, chi fu immesso nel possesso provvisorio dei beni o il marito, ecc., senza le prescritte autorizzazioni speciali.
445. Convenuto nell'azione di terminazione intentata dall'usufruttuario: se può domandare lo intervento in causa del nudo proprietario.
446. Affittuario: uso di confusione occasionata nel suo godimento per la mancanza di terminazione.

436. Quantunque l'obbligazione di soffrire la terminazione dei fondi non ritengasi da molti una servitù, ma semplice modificazione della proprietà, come lo dimostra il nostro Codice, il quale ha disposto su di essa appunto al titolo della proprietà, a differenza di altri Codici, pure noi ne trattiamo qui, perchè ci pare il luogo più adatto. Questa osservazione valga anche per altri oggetti consimili posti da altri Codici sotto il titolo delle servitù prediali (*services fonciers*) e dal nostro collocati altrove.

La terminazione, ossia lo stabilimento di confini, serve a determinare la estensione di ciascuna proprietà, constatando legalmente le loro linee rispettive. Non bisogna confonderla colla semplice delimitazione operata con un mezzo qualunque di separazione:

essa non constata legalmente i limiti delle proprietà e non dispensa dalla terminazione (Sentenza della Corte di Cassazione francese, 30 dicembre 1818; *Raccolta di sentenze* di SIREY, XIX, 232).

437. L'azione di terminazione è un atto di proprietà, e, per conseguenza, di competenza del Tribunale civile della situazione dei beni (Sentenza della Corte di Cassazione francese 27 aprile 1814; *Raccolta di sentenze* di SIREY, XIV, 294).

Di più l'azione per lo stabilimento o il ristabilimento dei termini è di regola imprescrittibile, essendo la mancanza di collocamento di termini un atto di pura facoltà che non può servire di base alla prescrizione: d'altra parte importa all'ordine pubblico che le proprietà siano distintamente separate (ZACHARIAE, I, § 238, note; PARDESSUS, n. 130; MERLIN, v. *Diritti facoltativi*; TROP-LONG, *Prescrizione*, n. 112 e seg.; DELVINCOURT, I, pag. 386; DEMOLOMBE, XI, n. 241).

La terminazione inoltre è dichiarativa e non attributiva di proprietà, vale a dire non può dar più terreno di quello che ne porti il titolo di proprietà.

438. Ogni proprietario può obbligare il suo vicino a stabilire e a spese comuni, i termini tra le loro proprietà contigue (Codice civ. it., art. 441, conforme all'art. 646 di quello francese).

Parecchi credono che la terminazione dovrebbe essere obbligatoria a tutti e non solo facoltativa fra i vicini, ad istanza del più interessato e diligente, per evitare l'incertezza nelle proprietà e nei catasti, molte frodi nelle arature e simili, molti insensibili inoltramenti e lunghe liti, a danno per lo più dei meno prepotenti, dei meno litigiosi o meno vigilanti.

In tale senso si fecero istanze e voti nei Consigli dipartimentali di Francia; e si potrebbe da noi dare facoltà ai Municipi, a meglio provvedere a ciò, d'inserire circostanziate disposizioni nei regolamenti di polizia rurale e comminare ai contravventori ammende a pro del Comune, cointeressato nello stabilimento e nella conservazione dei termini in armonia coi libri censuarii.

Del resto i citati articoli del Cod. civ. italiano e di quello francese contengono disposizioni meramente facoltative.

439. Se non vi è contiguità di fondi, non havvi luogo alla terminazione: tale è il caso in cui le proprietà siano separate da un fiume o da una strada. Un sentiero privato, un semplice ruscello, un burrone che fan parte delle proprietà che li costeggiano e non formano che una semplice delimitazione, non impediscono il diritto

di terminazione, a meno che essi siano stati riconosciuti come termini, mediante qualche titolo.

440. Se non che una chiusura stabilita fra le proprietà per mezzo di una siepe o di un muro, è una presunzione di terminazione, ed allora il proprietario che pretende di non avere la sua estensione di terreno, non può intentare che un'azione di rivendicazione di ciò che gli manca, e non l'azione di terminazione (DOMAT, *Les Lois civiles*, ecc. lib. II, tit. VI, sez. 1^a, n. 1; Sentenza della Corte d'Appello di Besançon, 10 marzo 1828, *Raccolta di sentenze* di SIREY, XXVIII, 275).

441. Sebbene l'azione di terminazione non si intenti direttamente che al vicino, la cui proprietà è immediatamente contigua, chi domanda la terminazione può chiamare in causa, senz'altro vi sia bisogno che questa messa in causa sia preventivamente ordinata dal Tribunale, i vicini del vicino, cioè, i proprietari dei fondi non contigui al suo, ma la presenza dei quali è necessaria per operare la terminazione (Sentenza della Corte di Cassazione francese 20 giugno 1855; DALLOZ, *Raccolta periodica*, 1856, I, 312).

442. La terminazione può essere domandata da chiunque possieda un fondo come proprietario, senza essere obbligato a giustificare i suoi diritti di proprietà al vicino, il quale non ha qualità per discuterli. Questa opinione sostenuta da TOULLIER (*Théorie du Code civil français*, n. 181) e da AUBRY e RAU (*Cours de droit civil*, t. II, pag. 223, nota 10) e consacrata dalla giurisprudenza (DALLOZ, v. *Servitudes*, n. 374), è combattuta dal PARDESSUS (*Servitudes prediales*, t. II, n. 331) e dal LAURENT (*Principes de droit civil*, t. VII, n. 423).

443. La terminazione può essere domandata dal proprietario indiviso, dall'enfiteuta, dall'usufruttuario, dall'usuario; da un privato contro un Comune, uno stabilimento pubblico e viceversa; dai Comuni e dagli stabilimenti pubblici fra loro e dallo Stato o contro lo Stato (Vedasi in proposito la legge 13 ventoso, anno XIII; LAURENT, n. 422 e 424; DALLOZ, v. *Bornage*, n. 22 e seg.).

444. Il tutore senza autorizzazione del Consiglio di famiglia, chi fu immesso nel possesso provvisorio dei beni senza autorizzazione del Tribunale, il marito senza l'intervento della moglie, come pure il minore emancipato possono esercitare l'azione di terminazione quando non vi è contestazione nè sulla proprietà, nè sui titoli. Altrimenti il tutore non può intenderla che coll'autorizzazione del Consiglio di famiglia, l'immesso nel possesso provvi-

sorio coll'autorizzazione del Tribunale, il marito coll'intervento della moglie ed il minore emancipato coll'assistenza del suo curatore (POTHIER, *De la société*, n. 232; Code PERRIN, n. 452; LAURENT, n. 426; AUBRY e RAU, t. II, pag. 223). Il DELVINCOURT però (*Cours de droit civil*, t. I, pag. 157, nota 6) è di parere contrario.

445. Il convenuto nell'azione di terminazione intentata dall'usufruttuario può sempre esigere che il nudo proprietario sia messo in causa, affinchè il regolamento dei limiti sia definitivo pei fondi contigui (MERLIN, *Repertorio*, v. *Terminazione*, n. 3).

446. In ultimo diremo che l'apposizione dei termini non può essere domandata dall'affittuario che, in caso di confusione occasionata nel suo godimento per la mancanza di terminazione, esigesse dal proprietario che questi vi facesse procedere.

b) Come si opera la terminazione.

SOMMARIO.

447. Quando la terminazione in Francia e nel Belgio può farsi all'amichevole e quando in giudizio per mezzo di tre periti: art. 253 del Codice di procedura civile italiano.
448. Terminazione fatta all'amichevole: in Francia e nel Belgio l'atto di nomina dei periti deve precisare i poteri loro concessi e i fondi; tale atto può esser fatto in forma privata.
449. Procedimento dei periti: esame dei titoli; informazioni da vicini interessati; misura delle terre e ricognizione degli antichi termini.
450. Proroga delle operazioni se i periti non possono compierle nel giorno indicato: proroga di esse quando non possono compierle nel termine stabilito.
451. I periti possono pronunciare su tutte le difficoltà pregiudicive alla terminazione.
452. Come si determina la estensione di ciascuna proprietà.
453. Determinazione dei confini e stabilimento dei nuovi termini: confini naturali; termini mobili; forma di questi.
454. Ricognizione dei termini indicati dai titoli e dalle piante topografiche.
455. Relazione dei periti nella terminazione amichevole: indicazione delle osservazioni che le parti abbiano fatto nel loro interesse, ecc.; relazione dei periti nella terminazione giudiziaria.
456. Spese della terminazione: onorario dei periti.
457. Effettuazione della terminazione: è di ostacolo per trent'anni ad una nuova domanda di terminazione.
458. Spostamento o soppressione di termini: pena.

447. La terminazione in Francia e nel Belgio può farsi all'amichevole se le parti sono d'accordo, maggiori e capaci dell'eserci-

zio dei loro diritti: se no deve farsi in giudizio per mezzo di tre periti agrimensori nominati dalle parti o dal Tribunale, ai quali le parti rimettono i loro titoli e danno le loro indicazioni (Vedi *Le Leggi del fabbricare*, vol. I, pag. 263 e seg. ove si parla dei periti e delle perizie, a tenore del nostro Codice di procedura civile).

Per l'articolo 253 del detto Codice la perizia è fatta da uno o da tre periti, secondochè sia stabilito dalle parti o ordinato dall'Autorità giudiziaria. Se le parti non si siano precedentemente accordate sulla nomina dei periti, questa si fa coll'ordinanza o colla sentenza che ammette la perizia.

448. In Francia e nel Belgio, se la terminazione è amichevole, l'atto di nomina dei periti sottoscritto dalle parti preciserà i poteri che sono loro concessi ed i fondi di cui si debbono marcare i limiti.

Quest'atto può essere fatto in forma privata; ma è meglio farlo davanti a notaro; poichè ha per oggetto di constatare diritti di proprietà.

449. I periti procedono dapprima all'esame dei titoli. E qui giova notare che, secondo PARDESSUS (loc. cit., n. 119), basta che si rimettano i titoli al perito agrimensore al tempo della sua operazione, non essendo necessario di produrli prima in causa. V. anche L. 8, § 1, *Dig., Fin. reg.*; POTHIER, *De la société*, n. 233; VOET, *Com. ad Pandectas*, l. X, t. I, n. 9): e i periti possono sempre nelle loro operazioni assumere informazioni da vicini disinteressati (LEPAGE, *Lois des bâtimens*, t. IV, pag. 147; ABECCLERIA, obs. 142; PARDESSUS, loc. cit. n. 121).

In seguito i periti procedono alla misura delle terre ed alla ricognizione degli antichi termini, se ve ne sono.

450. È naturale che quando i periti non possano compiere l'operazione nel giorno indicato, questa è da essi prorogata ad altro giorno ed ora certi, senza bisogno di citazione, nè di notificazione. Se poi i periti non possono compiere le loro operazioni nel termine stabilito, possono, prima della scadenza di questo, domandare una proroga con ricorso al presidente, il quale, udite le parti, provvede (art. 263 del Cod. di proc. civ. it.).

451. Siccome la missione dei periti partecipa della natura dell'arbitrato, così essi possono spesso pronunciare sopra tutto le difficoltà pregiudicivevoli alla terminazione; e il loro giudizio è riguardato come autentico, e fa fede di ciò che enuncia, nè di regola si ammette la prova testimoniale in contrario (MERLIN, V. Perito, *Expert*, n. 6; L. 1, Cod. *De testib.*).

452. La estensione di ciascuna proprietà si determina, secondo i titoli, a meno che uno dei proprietari abbia prescritto al di là dei suoi titoli, mediante un possesso di trent'anni.

Se i titoli non dicono nulla sulla estensione delle proprietà, si divide egualmente per metà, quando non vi è possesso contrario. In mancanza di titoli od in caso di differenza di estensione enunciata nei titoli, si mantiene il possesso.

L'anzianità dei titoli non è una ragione di preferenza.

Se uno dei vicini ha titoli che determinano la estensione della sua proprietà e l'altro non ne abbia od abbia titoli che la portino all'incirca, si accorda al primo la misura enunciata nei suoi titoli.

I confini ben precisati, indicati dai titoli, rimasti apparenti e che rendono poco probabile un'usurpazione, devono essere adottati piuttostochè la estensione indicata negli stessi titoli.

Quando la estensione enunciata nei titoli eccede l'insieme delle proprietà vicine e non si può rimproverare all'uno dei proprietari di essersi lasciato usurpare sulla sua parte o di averla diminuita in altro modo, ciascuno deve soffrire una riduzione proporzionale (Sentenza della Corte di Cassazione francese 2 maggio 1866; *Raccolta di sentenze* di SIREY, 1868, I, 89).

Se al contrario la quantità totale dei terreni fosse più grande di quella portata dai titoli, l'eccedenza sarebbe pure divisa proporzionatamente, e se la situazione dei luoghi e le convenienze vi si opponessero, bisognerebbe darla intieramente ad un solo proprietario, mediante un compenso in danaro per gli altri (*Ivi*).

Se uno di essi avesse oltre alla sua parte più terreno di quello che non ne manchi all'altro, non si dovrebbe dare a quest'ultimo che ciò che gli manca, e l'eccedenza rimarrebbe a quello che la possedesse.

Ma se ciò che eccede da una parte non basta per rimpiazzare ciò che manca dall'altra, non si deve dare a quello che ha meno niente di più che quella eccedenza: perocchè chi ha troppo non è obbligato a fornire ciò che manca al suo vicino a detrimento della sua proprietà.

Infine si lascia l'eccedenza a chi la possiede, se ne è pacifico possessore dopo il tempo necessario per prescrivere (DURANTON, n. 260; PARDESSUS, n. 124; LEPAGE, n. 32).

453. I periti procedono dipoi alla determinazione dei confini ed allo stabilimento dei nuovi termini che avranno i fondi. Es-

si possono adottare confini naturali ed immutabili, quali una montagna, un fiume, un bosco, una strada pubblica, un edificio od altre cose, oppure porre termini che si dicono mobili, perchè si spostano facilmente. Abbiamo sopra detto *od altre cose*; poichè altri segni di delimitazione, come fossi, vie private, alberi, rivi privati o simili non osterebbero all'azione (ZACHARIAE, *Cours du droit civil français*; DURANTON, *Cours de droit français suivant le Code civil*, t. III, pag. 80; L. 4, in Fin., LL. 5 e 6, Dig., Fin. reg.; SIREY, t. XIX, pag. 232).

La forma dei termini mobili varia a seconda degli usi locali. Essi possono essere alberi od una siepe, un fossato, una scarpa od un muro, ecc.: il più delle volte sono pietre di una certa grossezza, piantate agli angoli dei fondi, ed intorno alle quali si pongono altre piccole pietre o sassi che si chiamano testimoni, quasi per attestare che sono termini e non pietre ordinarie che si trovino lì per caso.

454. Se i periti non avessero da fare che la ricognizione dei termini indicati dai titoli e dai piani, ossia dalle piante e dai luoghi, essi verificherebbero se le pietre trovate nei siti designati sono termini, e stabilirebbero la estensione del fondo tirando una linea da un termine all'altro.

455. Finalmente i periti, tenuto conto delle osservazioni che credessero di fare la parti nel proprio interesse, redigono un processo verbale delle loro operazioni che precisino esattamente i confini ed il posto dei termini che hanno collocati, e se, nella terminazione amichevole, la loro relazione conviene alle parti, queste riconosceranno i termini mediante un atto privato, o davanti a notaro. Quest'ultimo modo è preferibile; perchè è utile che i confini delle proprietà risultino da atto autentico (LEPAGE, n. 31).

E qui giova ricordare che secondo l'articolo 262 del Codice di procedura italiano le parti appunto possono fare ai periti, nel corso delle loro operazioni, le osservazioni che credessero di fare nel proprio interesse, e di queste deve farsi menzione nella relazione; e che secondo l'articolo 264 i periti fanno una sola relazione, nella quale devono esprimere un solo avviso motivato a pluralità di voti.

In caso di divergenza di opinioni tra i periti, si esprimeranno i motivi delle diverse opinioni, senza indicare il nome dei periti che le hanno espresse. I periti poi non possono corredare

la loro relazione di piani e tipi, salvo che sia stato loro ordinato colla ordinanza o colla sentenza, o vi sia consenso delle parti.

Nella terminazione giudiziaria, la relazione dei periti è sottoposta al Tribunale che la omologa e determina per sentenza i confini tracciati.

Secondo l'art. 266 del citato Codice di procedura italiano, il presidente del Tribunale può ordinare che la relazione dei periti sia ricevuta dal cancelliere della Pretura del Mandamento in cui la perizia fu eseguita, o di quello della residenza di uno dei periti, il cancelliere trasmette immediatamente la relazione in originale alla cancelleria dell'Autorità giudiziaria che ha ordinato la perizia.

456. La terminazione si fa a spese comuni (Cod. civ. it., art. 441; Cod. civ. fr. art. 646), nel senso che le spese della operazione materiale del piantamento dei termini saranno sopportate per metà da ciascuno dei due proprietari. Quanto alle spese d'agrimensura, se la misura delle proprietà rispettive è necessaria, esse devono essere sopportate proporzionatamente alla estensione di ciascuna proprietà. Esse possono anche essere considerate come spese di procedimento e lasciate a carico della parte che soccombe (PARDESSUS, n. 129; LAURENT, n. 435; AUBRY e RAU, t. II, pag. 226, note 23, 24).

Le spese dei procedimenti, dice DEMOLOMBE (n. 277), che possono sorgere in occasione di terminazione, devono del resto, come in ogni altra materia, essere a carico della parte che soccombe, e questa regola è applicabile alle spese della domanda giudiziaria di terminazione che l'una delle parti fosse stata obbligata di presentare contro l'altra; perchè questa si rifiutava alla operazione dell'apposizione dei termini.

L'articolo 267 del nostro Codice di procedura civile dice che l'onorario dei periti è tassato del Presidente con ordine di pagamento in margine del processo verbale, e il provvedimento ha forza di sentenza spedita in forma esecutiva contro la parte che ha chiesto la perizia, e, se questa fu ordinata d'ufficio, solidalmente contro tutte le parti interessate.

457. Una volta operata, la terminazione fa ostacolo, durante trent'anni, ad una nuova domanda. Un proprietario non può infatti costringere il suo vicino a ricominciare, senza reale utilità, l'operazione della terminazione. Ma se, in seguito ad un caso for-

tuito, per esempio, un'inondazione, i termini fossero stati spostati o distrutti, ciascuno dei vicini avrebbe il diritto di domandarne il ristabilimento in esecuzione del processo verbale anteriore di terminazione.

458. Il Codice penale francese punisce coloro che hanno spostato o soppresso termini col carcere e coll'ammenda (art. 545 e 546): il Codice penale italiano del 1859 coll'art. 671 puniva colla pena del carcere non minore di un anno chiunque avesse dolosamente traslocato ad amosso termini od alberi di confine; e il Codice penale vigente all'art. 424 dispone che chiunque distrugge, disperde, guasta o in qualsiasi modo deteriora cose mobili o immobili altrui è punito, a querela di parte, con la reclusione o con la detenzione sino a sei mesi e con la multa sino a lire cinquecento.

(Giurisprudenza).

SOMMARIO.

459. Delimitazione dei confini: è diversa dalla apposizione dei termini.
460. Diritto di obbligare il vicino ad apporre i segni divisorii delle rispettive proprietà: non può essere invocato da un Comune contro un altro Comune; confini territoriali.
461. Art. 441 del Cod. civ.: suppone che i termini di confine non siansi stabiliti ancora o siano scomparsi.
462. Quali sono i confini che limitano le proprietà.
463. Azione isolata per regolamento di confini: non compete a chi non abbia il possesso di alcuna parte del fondo.
- 464, 465, 467 e 471. Azione di regolamento di confini e azione di rivendicazione: hanno carattere legale proprio, ecc.
- 465, 464, 470 e 476. Azione *Finium regundorum*: condizioni nel cui concorso ha vita; in tale azione è insito il concetto di rivendicare quella zona di terreno che l'apposizione di termini dimostrerà essersi indebitamente occupata dal vicino, ecc.
466. Giudizio per regolamento di confini: non può discutersi sulla esistenza di strade in uno dei fondi controversi, ecc.
- 467 e 464. Azione *finium regundorum*: ha luogo quando i confini siano divenuti incerti per caso o per fatto illecito.
- 468, 469 e 478. Giudizio per regolamento di confini: il magistrato può attingere le sue convinzioni dai titoli prodotti; prova derivante dalle indicazioni del censo.
- 470 e 465. Azione per regolamento di confini: è diretta principalmente a far determinare la linea di confine, ecc.
- 471 e 464. Azione *finium regundorum*: ha mistura di personale e di reale; vi predomina l'indole di azione vindicatoria, quando è diretta ad ottenere la restituzione di terreno usurpato dal vicino; essa può esercitarsi anche per

- correggere un'apposizione di termini errata, ecc.; necessità dell'opera del perito.
- 472 e 439. Tale azione non è ammissibile se fra le due proprietà esiste una via pubblica.
473. Procedibilità dell'azione di manutenzione in tema di confini: non è necessaria una precedente giudiziale terminazione dei due fondi.
474. Giudizii *finium regundorum*: si può decidere secondo la probabilità, solo quando sia incerto anche il possesso; se non lo è, si ha un'azione di rivendicazione da parte di colui che pretende che la linea di confine debba invadere il possesso del vicino.
475. Regolamento di confini: catasto; parte corrispondente alla zona controversa; competenza.
- 476 e 465. Azione *finium regundorum*: è petitoria tanto per l'attore quanto pel convenuto; chi pretende la proprietà della zona controversa deve darne la prova, sebbene sia possessore; tipo planimetrico ordinato dal giudice per la istruzione della causa; cumulazione del petitorio col possessorio, ecc.
- 477, 465 e 437. Azione di regolamento di confini: quando si risolve in *gius* facoltativo e imprescrittibile e quando ha caratteri di rivendicazione ed è soggetta alla prescrizione; semplice domanda di apposizione di confini; spese necessarie ad eseguirla; competenza, ecc.; azione *finium regundorum* avente carattere di rivendicazione; è implicita la domanda di restituzione dei frutti indebitamente percetti.
- 478, 465 e 469. Acquiescenza del convenuto alla domandata rettificazione dei confini e concorso alla nomina del perito giudiziale: non implicano accettazione della perizia; giudizio per regolamento di confini; ammissibilità della prova testimoniale.
479. Zona infra i termini lapidei: atti possessorii esercitativi; sono atti di tolleranza e non danno luogo ad azione di possesso.
480. Apposizione di termini su di una nuova linea di confine eseguita da un perito coll'accordo di ambedue i proprietari confinanti: ciascuno di essi viene immesso mediante tale operazione nel possesso dei terreni assegnatigli dal perito; la determinazione di un confine mediante apposizione di termini è dichiarativa, non attributiva dei diritti dei proprietari confinanti; perciò uno di essi può nuovamente far regolare il confine, in sede petitoria; rimozione dei termini contro la volontà del proprietario confluente; costituisce spoglio violento, ecc.
481. Patto per la confinazione di due o più stabili sopra una linea determinata: come dev'essere provato.
482. Confini fra due Comuni: fondi privati; competenza dell'Autorità giudiziaria.
483. Confini: essi costituiscono uno degli elementi per la identità del fondo.
484. Confini designati nell'atto di vendita: non deve starsi esclusivamente a questi per la determinazione di un fondo venduto a corpo e non a misura, ecc.
485. Esaurimento del giudizio *finium regundorum* secondo il Codice austriaco: creava tra le parti uno stato nuovo di possesso.
- 486, 480 e 458. Amozione di termini: siepe posta a chiusura di una proprietà privata; non è il termine di confine, ecc.

487. Amozione di termine fatta senza la coscienza di esercitare un proprio diritto: deve ritenersi dolosa.
488. Demolizione di un muro a secco di cinta del proprio fondo: ricostruzione; usurpazione di zona di suolo comunale; contravvenzione agli art. 55 e 80 della legge sulle opere pubbliche.
489. Termini non lapidei: usurpazione.
490. Fondo affittato a due coloni: caso in cui uno di questi rinnuovi i segni convenzionali di separazione; usurpazione di zona di terreno a danno dell'altro.
491. Affittuario espulso dal fondo: traslocamento di termine di confine nel fondo attiguo.
492. Distruzione di una scarpata: alterazione o distruzione di un viottolo che separino due poderi e servano di confine.
- 493 e 494. Termini: non occorre che il consenso delle parti nella loro apposizione risulti da prova scritta per istabilire il reato di amozione; nel relativo giudizio penale è da vedere soltanto se l'imputato abbia rimosso una pietra od altro segnale stabile, che sapeva accennare la linea di confine.
495. Amozione di termini: competenza.

459. Nei giudizi di rivendicazione il dominio deve in genere provarsi per titoli, ma la usurpazione o incorporazione può provarsi mercè perizia od altri mezzi istruttori.

La delimitazione dei confini è diversa dall'apposizione dei termini: l'una costituisce un atto con cui si dispone della proprietà, e quando interessa un Comune dev'essere approvato dal Consiglio comunale e dalla Deputazione provinciale; l'altra è un semplice atto di amministrazione e può essere consentito anche da chi non sia proprietario (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 10 gennaio 1879; Nobile c. Medina; *G. Trib. Nap.* XXIX, 426; *Gazz. Proc.* XIV, 63; *Giur. Cat.* 1879, 69; *G. Pret.* 1878, 498).

460. Il diritto che il Codice civile dà ad ogni proprietario di obbligare il vicino ad apporre a spese comuni i segni divisorii delle rispettive proprietà non può essere invocato da un Comune contro un altro Comune.

Per la validità degli accordi intervenuti fra due Comuni in ordine ai confini territoriali è necessario la deliberazione dei rispettivi Consigli comunali approvata dal Consiglio provinciale (*La Legge* 297, IX, *Trib. civile di Novara* 10 giugno 1869; Comune di Cesara c. Comune di S. Giulio).

461. L'articolo 441 del Codice civile suppone manifestamente il caso in cui i termini di confine non siensi ancora stabiliti, o, se lo furono siano scomparsi.

Non si deve confondere il fatto del seguito stabilimento di

confini, il quale si compie col piantamento dei termini operato in presenza o d'accordo delle parti, col processo verbale o relazione peritale delle relative operazioni, a cui le parti possono liberamente rinunciare.

Allo stabilimento dei termini di confine non si applicano le disposizioni concernenti la prova delle convenzioni relative ai beni immobili (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 17 luglio 1879; Garbaccio c. Bozzalla; *M. Trib. Mil.* 1879, 873; *G. Trib. Mil.* 1879, 861; *Giur. Tor.* 1879, 631).

462. I confini che limitano le proprietà sono quelli che toccano i fondi altrui, e non già quelli che distinguono i fondi di un solo proprietario (*La Legge*, 1875, I, 432, C. d'App. di Torino, 22 febbraio 1875, Ragnani c. Pinaroli).

463. Non compete l'azione isolata per regolamento di confini a chi non abbia il possesso di alcuna parte del fondo, benchè pretenda aver diritto a rivendicarla (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 30 maggio 1879; Marino e Giordano c. Villani; *Foro I.*, 1879, 883).

OSSERVAZIONI.

Nel *Rep. del Foro it.*, 1878, v. Confini, si trova riassunta la seguente sentenza che pare la stessa, sebbene abbia un'altra data:

Chi dichiara di non possedere il fondo, e di avere sovraesso un mero diritto di proprietà, non può promuovere l'azione per regolamento di confini (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 31 maggio 1878; Marino c. Villani; *G. Trib. Nap.* XXIX, 137; *Gazz. Proc.* XIII, 257; *G. Leggi* 1878, 245; *Gazz. Leg.* 1878, 227; *La Legge* 1878, I, 673; *G. Pret.* 1878, 83; *G. Trib. Mil.* 1878, 1062; *Bett.* 1878, 1063).

464. L'azione di regolamento di confini e quella di rivendicazione hanno carattere legale proprio.

L'azione è di rivendicazione quando il proprietario di una cosa domanda contro il possessore o detentore di essa il riconoscimento del suo diritto di proprietà e in conseguenza la restituzione della cosa con ogni accessorio.

L'azione è di regolamento di confini, quando trattandosi di fondi limitrofi non siasi mai determinata la vera linea divisoria, o, se venne determinata, non si possa più riconoscere, e si ricorre al giudice perchè segni egli stesso la linea divisoria.

Il giudizio non cessa di essere di regolamento di confini (*finium regundorum*) sebbene l'attore domandi non solo che sia riconosciuta e fatta la linea divisoria da esso propugnata, ma che

in conseguenza sia riconosciuta in lui l'esclusiva proprietà di una o più zone di terreno contestato.

Essendo la prova nell'azione rivendicatoria a carico esclusivo dell'attore, mentre nell'azione di regolamento di confini è a carico di entrambe le parti, l'attore che non riuscì nella prova non ha interesse di querelarsi che siasi qualificata di regolamento di confini, anzichè di rivendicazione l'azione da lui proposta (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 2 aprile 1879; La Thuile c. Comune Pré S. Didier; *M. Trib. Mil.* 1879, 457, *Gazz. Leg.* 1879, 158; *Giur. Tor.* 1879, 509; *G. Trib. Mil.* 1879, 448).

465. Le condizioni nel cui concorso ha vita l'azione *finium regundorum* sono un possesso confuso o promiscuo dei confini di due proprietà contigue, e la impossibilità o la somma difficoltà di riconoscere l'antica linea divisoria, o perchè i termini appostivi sieno scomparsi o perchè il tempo li abbia resi irriconoscibili.

Detta azione non ha potuto perdere il suo carattere originario e trasformarsi in un'azione vindicatoria, per essersi dall'attore dichiarato in una comparsa di deliberazione che intendeva riacquistare il tratto di terreno indebitamente posseduto dal convenuto.

Nell'azione per regolamento di confini è insito il concetto di rivendicare quella qualunque zona di terreno, che l'apposizione dei nuovi termini o la ricognizione degli antichi dimostrerà essere stata indebitamente occupata dal proprietario vicino.

Un tale concetto non solo non è dominante; ma anzi apparisce dipendente e subordinato all'esito che sarà per avere la cognizione dei veri confini: laonde sta pur sempre che l'oggetto principale del giudizio è quello di regolare i confini di due proprietà contigue (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 4 maggio 1881; Comune di Capranna c. Comune di Armo; *M. Trib. Mil.* 1881, 575; *Giur. Tor.* 1881, 545; *La Legge*, 1881, II, 589; *Annali* 1881, 474).

— Nell'azione *finium regundorum* è insita quella di rivendicazione, allora soprattutto che vogliasi stabilito il confine in un terreno che si riconosca posseduto dal vicino.

La sentenza che disconosce nella domanda di stabilimento del confine in terreno posseduto dal vicino la rivendicazione della zona interposta, emette un errato giudizio di diritto, e non già un semplice apprezzamento incensurabile.

L'azione di stabilimento dei termini di cui parla l'art. 441 del Codice civile non si riferisce soltanto al caso in cui la linea di confine sia certa e si tratti semplicemente di porre i termini per segnarla, ma riguarda eziandio il caso in cui la linea di confine sia controversa e occorra preventivamente accertarla.

Quindi in questo secondo caso non potrebbe il giudice ritenere prematura l'istanza di apposizione dei termini, e mandare alle parti di discutere in separata sede la linea di confine e proporvi la rivendicazione delle zone che pretendonsi da una parte o dall'altra usurpate (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 22 ottobre 1882; Silvani e Zanaboni; *Giur. Tor.* 1883, 1228).

— Non v'ha *actio finium regundorum*, ma vera e propria *reivindicatio*, quando si domanda una zona di terreno, e come conseguenza, la determinazione di una nuova linea divisoria tra due proprietà.

L'attore deve quindi fornir la prova del suo diritto di proprietà sulla zona reclamata (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 9 agosto 1887; Galloni c. Pescaroli; *Foro it.*, 1887, p. I, pag. 1005).

La Corte, ecc.

Attesochè l'azione istituita con l'articolo 441 del Codice civile, per cui si può obbligare il vicino a stabilire i termini fra le contigue proprietà, certamente comprende non solo il caso in cui sieno i confini certi ed incontestati, ma anche e più, l'altro nel quale per la scomparsa od inesistenza della linea divisoria, e conseguente confusione dei possessi, si renda necessario di determinare i limiti del dominio di ciascun proprietario.

Che anzi si è appunto in questo caso che si verifica un vero regolamento di confini, e si esercita un' *actio finium regundorum*, cioè, si viene non alla semplice apposizione dei termini, ma a base di titoli o di possesso trentenario si tende a stabilire fin dove si estenda il diritto di proprietà dell'uno di contro a quello dell'altro; e quindi naturalmente a recuperare quel tanto di terreno che risulterà da questo o da quello illegittimamente posseduto.

Di qui è palese che l'obbietto precipuo e supremo di questa azione *finium regundorum* è quello di stabilire i confini, e che la rivendicazione di terreni è un'incognita, un risultato puramente eventuale, e si a prò che contro colui che promosse l'azione, essendo perciò l'uno e l'altro contendente a vicenda attore e convenuto: *Judicium... finium regundorum tale est, ut in eo singulae personae duplex jus habeant, agentis, et ejus, quo cum agitur* (L. 10, Dig. de fin. regund.). L'azione principale qui permane di regolamento di confini; e l'evento di una possibile rivendicazione non vale a mutare l'entità giuridica di questo giudizio.

Ora la denunciata sentenza questi principii appunto ha rettamente professato, quando ha ivi scritto:

« Che in quanto al merito della controversia, evidentemente trattasi in concreto, secondo il chiaro tenore della citazione, di una vera e propria rivendi-

dicazione di un brano di terreno, che si lamenta usurpato, e non già di una rettificazione di confini, che si attua in diverso caso ».

Con ciò fermò con sovrano e retto apprezzamento, che l'obbietto vero e proprio dell'azione era quello della rivendicazione, e perciò doversi la prova e le relative norme del giudizio disciplinare in conformità di essa. È questo consenso a ragione, nonchè alla giurisprudenza di questa e di altre Corti regolatrici.

E invero, allorquando l'attore si rivolge al convenuto, e opponendogli la usurpazione di una determinata parte del proprio fondo, ne reclama il rilascio, ed indi l'apposizione dei termini divisorii ai designati limiti di proprietà, è quanto mai manifesto che qui l'azione, se non unica, certo principale ed assorbente tutta la contestazione, è quella *rei vindicatoria*. In tal caso non si contende punto sull'apposizione materiale dei termini, che anzi su di ciò non havvi opposizione; è la rivendicazione di una determinata porzione di terreno che sovrasta e domina tutta la contesa; è a questa che si riduce e concretizza tutto il giudizio, non venendo poscia l'apposizione dei termini che come semplice operazione consequenziale. E l'attore così si pone e si serba in tale sua qualità di fronte al convenuto, e non si mutuano le parti come interviene nel giudizio *finium regundorum*.

E se così stà la cosa, è necessità logica e giuridica che le prove e le norme del giudizio sieno moderate secondo l'indole e la natura dell'azione, quale essa è nella sua realtà e verità; e che quindi l'attore dia egli tutta la dimostrazione del suo diritto dominicale su quella estensione di terreno che vuole aggiungere al suo fondo e rivendicare dal vicino, bastando a costui opporre il *possideo quia possideo*, per respingere le contrarie pretese.

Laonde nella specie, se il tribunale sulla sola affermazione dell'attore di essere proprietario di are 13, 43, quando il titolo di acquisto da lui esibito lo diceva di are 8,17, e di avergli i vicini, convenuti, usurpato are 5,26, e volerne la restituzione coll'apporre ivi i termini, sentenziò di non avere egli per nulla provato la sua domanda, e allo stato degli atti non essere questa accoglibile, certamente esso così decidendo si conformò ai principii generali di diritto, e rettamente intese ed applicò gli articoli 439 e 441 del Codice civile, onde il ricorso dee senz'altro rigettarsi.

Per questi motivi, ecc.

OSSERVAZIONI.

V. qui sotto la sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 11 marzo 1886, e l'altra della Corte di Cassazione di Torino 5 febbraio 1886, riassunta nel Rep. del *Foro italiano* di detto anno, voce *Confini*, n. 5.

Contraria alla presente decisione della suprema Corte torinese, è, se mal non ci apponiamo, la sentenza della Corte di Cassazione di Palermo, in data 25 giugno 1887, Pottino c. Gagliardo, riassunta più sotto.

— L'azione *finium regundorum* ha fondamento sulla incertezza giuridica risultante dalla mancanza od alterazione dei confini, che induca promiscuità e confusione di possessi, dando luogo a reciproche pretese ed a turbative fra vicini.

La domanda dell'attore, che sia dichiarata di sua proprietà una determinata zona di terreno, non vale quindi a cambiare la detta azione di confinazione in azione rivendicatoria.

L'indole giuridica dell'azione intentata deve desumersi dall'esame sintetico delle varie domande, non dall'ordine col quale esse furono proposte nell'atto di citazione o nelle conclusioni.

L'espressione « a spese comuni », usata nell'art. 441 del Cod. civ., riguarda soltanto le spese per la materiale apposizione dei termini di confine, non quelle del relativo giudizio, per le quali è da applicarsi la regola generale dell'art. 370 del Cod. di proc. civ. (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze, 11 marzo 1886; Bussagli e LL. CC. c. Finanza).

— Non si snatura l'*actio finium regundorum* convertendola in vera e propria *reivindicatio*, se si reclama una determinata zona di terreno come conseguenza della nuova designazione dei confini, oggetto principale dedotto in giudizio (Sentenza della Corte di Cassazione di Palermo, 25 giugno 1887; Pottino c. Gagliardo).

— Non si muta l'azione *finium regundorum* in azione rivendicatoria per ciò che si chieda l'apposizione dei termini secondo un determinato tipo, senza però specificare alcuna determinata zona di terreno che per tal modo s'intenda rivendicare al proprio terreno, quantunque ciò potesse importare in ultima analisi una perdita per l'avversario.

Dopo che con autorità di giudicato si dichiarò che un determinato tipo è attendibile ed obbligatorio per le parti, non sono più ammissibili deduzioni per dimostrarne la erroneità (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 20 luglio 1883; Bardini c. Mendaro; Giur. Tor. 1883, 749; *M. Trib. Mil.* 1883, 790; *Annali* 1883, 325).

— L'azione di regolamento di confini o *finium regundorum*, quando non versi sulla sola apposizione materiale dei termini, ma miri a far conseguire una parte di proprietà occupata dal vicino comprende di sua natura una vera rivendicatoria (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 30 dicembre 1881; Comune di Ripa Teatina c. Mayo; *La Legge* 1882, I, 622; *M. Trib. Mil.* 1882, 479).

— L'azione di regolamento di confini riveste i caratteri della rivendicatoria allorquando colui che l'esercita tende a recuperare col mezzo della rettificazione dei confini, una parte del suo fondo che il vicino ha posseduto esclusivamente (Sentenza del Tribunale di

Bologna 2 maggio 1882; Dalmonte Casoni c. Bachilega; *R. Giur. Bol.* 1882, 169).

— Non può dirsi azione di rivendicazione, ma di semplice regolamento di confini, quella con cui si chiegga la limitazione di due proprietà confinanti, anche quando si domandi, in linea accessoria e non principale, di aggregarsi ad uno dei fondi quella parte, che per errore o per altro motivo si potesse trovare distaccata dall'altra in seguito alla limitazione (Sentenza della Corte d'Appello di Trani 5 settembre 1881; Recupèro c. Guglielmi e Comune di Taranto; *R. Giur. Trani* 1882; 687; *Ann. Ann. fin.* 1883, 20).

— Si ha giudizio *finium regundorum* e non di rivendicazione, se l'attore reclama non un determinato tratto di terreno e neppure un tratto in genere, ma solo la fissazione della linea di confine per perizia in base ai titoli, disposto a guadagnare o perdere secondo le risultanze che si otterranno, sebbene venendo poi queste ad attribuirgli una superficie maggiore, egli la reclami ed il giudice gliela accordi.

Nei giudizi *finium regundorum* non si può invocare dal convenuto la prescrizione per escludere la domanda dell'attore (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 29 ottobre 1890; Trisoglio e Rinaldi; *Gazzetta del Procuratore*, 1891, pag. 65).

La Corte:

Considerato, sul primo mezzo, che Rinaldi formulava la sua domanda avanti al pretore in questi precisi termini: « mandarsi a perito d'accordo o di ufficio eligendo, ed a spese comuni, di stabilire ed apporre i termini di confine tra le contigue proprietà dell'istante e del convenuto, previa, ove d'uopo, loro misura, e colla scorta dei rispettivi titoli di proprietà » e nella narrazione che precede detta domanda non si accenna in alcun modo ad usurpazioni di un proprietario a danno dell'altro, nè a rivendicazioni da far valere, ma soltanto si fa presente, che richiesto più volte il Trisoglio di stabilire i termini, vi si era sempre sotto vari pretesti rifiutato, onde si adivano le vie giudiziali, invocando l'articolo 441 del Cod. civ.;

Questa domanda che costituisce la vera azione *finium regundorum*, non è mai stata variata nè in prima istanza, nè in appello, per quanto il convenuto cercasse portarla sopra altro terreno accampando ragioni di prescrizioni e di possesso più o meno lungo; e il Tribunale in appello, riformando la sentenza del pretore, non ha fatto che accogliere la domanda stessa coll'ordinare l'apposizione dei termini in conformità della eseguita perizia;

Non è dunque esatto il dire che l'azione intentata dal Rinaldi fosse di rivendicazione mascherata sotto l'apparenza di regolamento di confini o che almeno sia stata in questo senso mutata in progresso di causa, quando si volle insistere per l'apposizione dei termini secondo la linea tracciata dal perito che veniva a spogliare il Trisoglio di una zona di terreno;

Si comprende che l'azione derivante dall'art. 441 del cod. civ. porta quasi sempre alla conseguenza che qualche striscia di terreno da una parte o dall'altra si abbia da acquistare o perdere secondo che la vera linea di confine viene dai periti accertata e determinata, ma ciò non immuta per nulla il titolo e le qualità del giudizio *finium regundorum*, nel quale è insito per necessità delle cose l'acquisto od il rilascio del proprio o dell'altrui, a seconda delle ottenute risultanze. Ciò che particolarmente caratterizza questo speciale giudizio sta in ciò che l'attore non domanda un determinato tratto di terreno, anzi neppure un tratto in genere, pronto a guadagnare o perdere secondo che la linea di confine verrà determinata. E questo appunto ha fatto Rinaldi;

Quando poi si venne a riconoscere che detta linea attribuiva a lui una maggiore superficie di terreno a diminuzione di quella da Trisoglio posseduta, egli naturalmente insistette per averla, ed il Tribunale gliela ha accordata colla prescritta delimitazione, come conseguenza dell'azione proposta, che non era mutata, trattandosi anche di piccola differenza;

La sentenza denunziata, pertanto, lungi dall'aver violato e falsamente applicato l'art. 441, vi si è rettamente uniformata. E poichè in simili giudizi non può parlarsi di prescrizione, perchè, stante l'incertezza dei confini, il possesso di un vicino a pregiudizio dell'altro è sempre per lo meno equivoco, bene fece il Tribunale a respingerla senza tener conto delle prove che Trisoglio intendeva al riguardo dedurre.

Per questi motivi. — Rigetta, ecc.

466. Nel giudizio per regolamento di confini non può farsi disputa circa la esistenza di strade in uno dei fondi controversi. Essa rientra nella materia delle servitù, che nulla tien di comune con l'azione *finium regundorum*.

Torna indifferente trattarsi di terre del Tavoliere di Puglia. Dopo lo affrancamento necessario del canone venne meno la ragion di essere delle leggi speciali, che per lo innanzi governavano (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 30 gennaio 1880; Ceci c. Rapolla; *G. Trib. Nap.* XXX, 97; *Gazz. Proc.* XV, 80).

467. Al contrario dell'azione di rivendicazione che compete quando, essendo certi i confini dei rispettivi fondi, sieno ciò nonostante stati oltrepassati da uno dei proprietarii, quella *finium regundorum* ha luogo invece, quando i confini siano divenuti incerti per caso o per fatto illecito (Sentenza del Tribunale di Spoleto, 14 luglio 1881; Calabresi c. Amici; *Gazz. Proc.* XVI, 438).

468. Nel giudizio per regolamento di confini il magistrato può attingere le proprie convinzioni dai titoli prodotti, senza distinguere da quale delle due parti essi provengano, se, cioè, dall'attore o dal convenuto (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 14 dicembre 1881; Comune di Salbertrand c. Comune di

Olux; *Annali* 1881, 530; *M. Trib. Mil.* 1882, 125; *Giur. Tor.* 1882, 157; *G. Pret.* 1882, 183).

— Nel giudizio di determinazione e rettificazione di confini, rapporto alla giustificazione del dominio, è noto che ciascuno dei contendenti assume il carattere di attore e di reo, e deve soltanto aversi in considerazione la preponderanza dei titoli e dei documenti, che si sono da essi rispettivamente esibiti per sostenere il loro assunto, facendosi quindi luogo ad esaudire quello di essi che in una maniera più piena e soddisfacente si trovi in questa prova assistito.

Avvenuto un cambiamento fra i fondi limitrofi, devono attendere i nuovi e non i primitivi confini che dividevano i singoli fondi.

Non può il compratore coll'azione *finium regundorum*, che tien luogo di rivendicazione, e produce in sostanza, con una diversa intenzione il medesimo effetto, vindicare più di ciò che gli fu venduto, secondo il tenore dell'atto di vendita, sotto pretesto dei confini esistenti anteriormente alla vendita stessa.

Nelle dispute di rettificazione di confini devono attendere i titoli che giustificano il dominio a preferenza degli atti possessorii, mentre in questi giudizi l'intenzione delle parti è principalmente diretta, non al possesso, ma perchè, tolta la confusione, ognuno abbia la sua parte e recuperi ciò che era nel suo dominio (*La Legge* 789, III, C. Regia di Firenze, 27 giugno 1863; *Degl'Innocenti c. Tironi*).

469. In tema di regolamento di confini la prova derivante dalle indicazioni del censo è pari, ma non prevalente a tutti gli altri documenti che possono concorrere a dimostrazione dei confini (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 19 febbraio 1883; *Ricci c. Vicerè*; *La Legge* 1883, II, 294).

470. L'azione per regolamento di confini è diretta principalmente a far determinare la linea di confine: per implicita necessità tende pure a fare attribuire a ciascuno di più proprietari vicini le porzioni di terreno, che si trovino comprese nel rispettivo acquisto, entro la linea di confine.

Sol quando i titoli di proprietà di più proprietari s'impugnino o siavi tra essi contraddizione, sorge la questione di proprietà che sarà pregiudiziale a quella per regolamento di confini (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 6 giugno 1882; *Recupero c. Guglielmi*; *Gazz. Proc.* XVIII, 199; *R. Giur. Trani* 1883, 376).

471. L'azione *finium regundorum* ha mistura di personale e di reale, ma in essa predomina l'indole di azione *vindictoria*, quando è diretta ad ottenere la restituzione di terreno usurpato dal vicino, anzichè la sola apposizione o il ristabilimento dei termini divisorii di proprietà limitrofe non contestate.

Detta azione può esercitarsi anche allo scopo di correggere un'apposizione di termini errata, e sorge allora una controversia di proprietà.

Per definire le questioni di soli confini od anche di proprietà è ordinariamente necessaria l'opera del perito (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 5 gennaio 1884; Pignotti c. Rossi; *Annali* 1884, 7; *R. Giur. Bol.* 1884, 39; *G. Pret.* 1884, 435).

— L'azione *finium regundorum*, tuttochè personale nell'origine, ossia quanto alla causa che la produce, quanto però agli effetti viene a risolversi in un'azione reale vindictoria (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 9 febbraio 1884; Comune di Vico c. Comune di Collepardo; *La Legge* 1884, II, 5; *Temi Rom.* 1884, 262).

472. Non è ammissibile l'azione *finium regundorum*, quando fra le due proprietà esista una via pubblica o vicinale (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 24 febbraio 1886; Carlotto c. Vercellotti; *Monitore Trib. Milano*, 1886, 215).

OSSERVAZIONI.

La suprema Corte torinese, annullando la sentenza del Tribunale di Biella, così ragionava: « La prima, in ordine di data, azione giudiziaria avviata dalla Vercellotti, era puramente e semplicemente azione di regolamento e delimitazione dei confini, secondo la quale, come fu disposto nell'art. 441 del Cod. civ., « ogni proprietario può obbligare il suo vicino a stabilire, a spese comuni, i termini tra le loro proprietà contigue ». Tale azione ha la sua radice in un attributo reale della proprietà, ed in quei rapporti giuridici che sorgono per effetto del vicinato: nè l'obbligazione reciproca tra i vicini di sottostare a quella delimitazione ha propriamente carattere di servitù; nulla anzi ha di comune con essa, onde logicamente il legislatore italiano classificò l'art. 441 precitato nelle disposizioni generali del titolo della proprietà. È scopo poi dell'azione in discorso, oltre la ricerca e ricognizione dei confini allora quando sieno incerti, ad evitare la confusione delle proprietà, nociva all'agricoltura, e causa di frequenti contestazioni, anche quello dell'apposizione di quei segni materiali che valgano ad indicare la precisa linea di separazione.

Perchè poi vi possa esser luogo al regolamento dei confini, è parola di legislatore, conforme alla nozione del più comune buon senso, che la relativa azione sia diretta contro il proprietario del fondo contiguo. Condizione essenziale ne è la contiguità: se quindi fra i due predii esiste una via pubblica o vi-

cinale, in tal caso le due proprietà si trovano già distinte e segregate; la strada tramediante ne rende impossibile la confusione, e come non può più occorrere, così non potrebbe competere l'azione di delimitazione».

— L'azione di regolamento di confini non è ammissibile tra due proprietari i cui fondi non sono contigui, ma divisi da una strada comunale (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 31 dicembre 1883; Ambrosetti c. Vacchino; *Giur. Tor.* 1884, 232).

473. Per la procedibilità dell'azione di manutenzione in tema di confini, non è necessaria una precedente giudiziale terminazione dei due fondi con apposizione di termini divisorii, ma basta la esistenza di termini naturali, come l'altimetria, le strade, i rivi, ecc, con cui siano determinati con precisione i possessi, esclusa ogni dubbio od equivoco (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 7 giugno 1884; Galliano c. Gilardi; *Giur. Tor.* 1884, 426; *G. Pret.* 1884, 369).

474. Il possessore a nome proprio si presume proprietario fino a prova contraria, sicura e precisa.

Viola questo principio la sentenza che in una questione di proprietà ne nega il diritto al possessore, pel motivo che sia più probabile che spetti al di lui avversario, e che il possesso del primo non sia trentennale.

Ciò procede ancora nei giudizi *finium regundorum*, nei quali si può decidere secondo la probabilità, solo quando sia incerto anche il possesso.

Ove non lo sia, non si ha più un giudizio *finium regundorum*, ma un'azione di rivendicazione da parte di colui che pretende che la linea di confine debba invadere il possesso del vicino (*La Legge* 894, XIV, C. C. di Torino, 22 aprile 1874; Musso c. Casabella).

475. In tema di regolamento di confini, sempre che si possa desumere per semplicissima regola di proporzione, la parte dello imponibile catastale, che ricade sulla zona in controversia, la competenza si deve regolare dal tributo di quella zona (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 31 gennaio 1889; Galluccio c. De Fulco).

OSSERVAZIONI.

Non potrebbe questa esser reputata una questione intorno ad estimo catastale, che sfugge alla competenza giudiziaria? Sicchè la causa o resta di valore indeterminato, o supera le lire 1500, o per dir che non le superi bisognerà fare un calcolo qualunque sia d'estimo catastale?

Il *Foro italiano* riassume così questa stessa decisione:

Agli effetti della competenza pel regolamento dei confini, il valore della causa si determina dividendo il tributo dell'intero fondo proporzionatamente alla parte controversa, se questa non abbia in catasto numero distinto (Cod. di proc. civ., art. 79).

Del resto colla controversia per la determinazione o ricerca dei confini non è da confondersi quella per l'apposizione dei confini stessi. La prima suppone che i confini siano incerti, la seconda ha per iscopo soltanto di far concorrere il proprietario limitrofo nella spesa per il collocamento dei *fitti lapidei* od altro segnale di divisione sulla linea di confine non contestata. In quest'ultima ipotesi, la controversia, non vertendo sull'obbligo del convenuto a fare un'opera od a sopportare una spesa, è logico che il valore della causa si determini dall'ammontare della somma occorrente al convenuto per adempiere la contestata obbligazione di fare; e qualora questa somma fosse ignota o non dichiarata dall'attore in citazione, la causa dovrebbe ritenersi di valore indeterminato (V. in senso conforme CUZZERI, *Procedura civile*, I. pag. 248, n. 5, all'art. 79).

Nel regolamento dei confini, che è la specie decisa dalla sentenza sopra-riferita, il GARGIULO (*Cod. di proc. civ.*, I, pag. 302, n. 3, all'art. 79), segue l'opinione accolta dalla Corte suprema di Napoli, aggiungendo che qualora il frazionare e proporzionare il tributo riesca difficile, allora il valore si dovrà accertare mediante perizia.

Per la giurisprudenza, mentre rimandiamo i lettori ai copiosi Repertori generali del *Foro italiano*, voce *Competenza civ.*, richiamiamo tra le altre, la sentenza della Cassazione di Roma 21 gennaio 1880 (*Foro italiano*, 1880, I, 203), la quale decise che l'azione intentata per la apposizione e determinazione dei confini nel caso dell'art. 461 del Codice civile (*alveo derelicto*) è azione personale, ed il valore della causa deve essere però determinato dall'attore nella domanda, a norma dell'art. 80 del Codice di procedura civile.

Sulla natura dell'*actio finium regundorum*, vedasi la sentenza della Corte di Cassazione di Palermo, 25 giugno 1887 e quella della Corte di Cassazione di Torino, 9 agosto 1887 riferite al n. 465.

476. L' *actio finium regundorum* è petitorio tanto per l'attore quanto pel convenuto.

Quindi chi pretende la proprietà della zona controversa deve darne la prova, sebbene sia possessore di essa.

Il possesso potrebbe far presumere la proprietà nel caso soltanto che mancasse ogni altra prova o presunzione atta a chiarire i limiti delle proprietà rispettive (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 29 aprile 1890; Dorati-Faraboschi c. Pozzi-Badera).

La Corte, ecc.

Sulla domanda della Pozzi a che fossero regolati i confini in base alla linea esistente divisoria del suo podere dal contiguo di proprietà della ricorrente Dorati, il tribunale di Parma statuiva in favore della Pozzi, fondandosi dapprima al possesso attuale in essa Pozzi della linea medesima, ritenendo che, per pri-

varneta, la Dorati dovesse assumere la veste di rivendicante, e dare la prova della pretesa sua proprietà, onde togliere alla Pozzi il vantaggio che le derivava dal possesso in cui era, e ciò in applicazione del principio che professava: *melior in pari causa conditio possidentis*.

Deve convenirsi col ricorso che il sistema adottato dal tribunale palesa non avere desso avuto un esatto concetto del carattere dell'azione *finium regundorum* e delle regole di diritto che conseguentemente ne disciplinano l'esercizio.

L'azione *finium regundorum* dal diritto romano in poi è petitoria. Si disputa per essa fra i confinanti sulla proprietà del terreno che li divide. Infatti non può essere diversamente, perchè contendendosi da essi sulla determinazione di questa linea, ciascuno pone in giuoco per necessità la zona rispettiva del terreno che la costituisce, all'effetto che, *cognita causa*, si decida a chi appartenga di essi come aggiunta alla rispettiva proprietà, della quale ciascuno pretende che formi parte.

Non può quindi bastare di regola alla determinazione della linea divisoria il solo possesso attuale, perchè l'azione non tende ad una transitoria concretazione della linea stessa sulla base dell'*uti possidetis*, ma si propone di condurre alla fissazione dei termini della proprietà stessa nei limiti del vero diritto di ciascuno dei confinanti.

Partire pertanto dal solo concetto del possesso attuale per definire la portata e la estensione, è snaturarla, come giustamente si osserva.

Il possesso induce benissimo presunzione della proprietà, per modo da dispensare chi lo gode dall'obbligo della prova, e di addossarlo a chi intende distruggerlo sia colla rivendicazione (art. 687 e 439 del Codice civile), sia con la publiciana di dichiarazione di proprietà per un prevalente diritto.

Ma tuttocì in via ordinaria, non nella *finium regundorum*, nella quale, come dicevasi, le due pretese contrarie astraggono per necessità dal possesso attuale, in quanto appunto discutesi sull'usurpazione occasionata dalla contiguità dei due fondi, i cui termini aspirasi a regolare reciprocamente, sia col porvi nuovi limiti, sia col ristabilirvi gli antichi. E ciò a ciascuno dei confinanti fa assumere la parte di attore e di convenuto; parte che si esplica simultaneamente e che quindi carica ciascuno dell'onere relativo di prova.

In un solo caso, che è rarissimo, potrebbe il giudice anche nel regolamento di confini mettere a base unica del suo pronunciato l'attuale possesso, quando, cioè, mancasse ogni altra prova o presunzione atta a chiarire il vero limite delle proprietà rispettive, perchè in tale supposto caso, ben difficile a verificarsi, non vi sarebbe ragione per cui si dovesse togliere il possesso a chi lo ha, per attribuirlo, in un colla proprietà al confinante, che nulla abbia di speciale in suo favore. In questa ipotesi il possesso sarebbe indizio di proprietà da doversi rispettare.

Del resto è vero che la vindicatoria o la publiciana sono applicabili a questa azione. Ma lo sono in via promiscua sì all'una che all'altra parte pei conseguenti effetti di diritto; per cui sarebbe stato errore gravissimo quello del Tribunale di Parma, di fondare il suo giudizio sul possesso soltanto che favorisca l'assunto della attrice sulla linea che aspirava colla sua domanda di conservarsi, laddove era suo ufficio portare l'esame, per risolvere la controversia, alla prova rispettivamente proposta, onde accertare la linea del contrastato confine sotto i rapporti di proprietà.

Per questi motivi, cassa, ecc.

OSSERVAZIONI.

V. le sentenze 9 agosto 1887 della Corte di Cassazione di Torino e 25 giugno dello stesso anno della suprema Corte di Palermo, riferite al n. 465.

Quanto alla determinazione della competenza nell'*actio finium regundorum*, ricordiamo la sentenza della suprema Corte di Napoli 31 gennaio 1889 riassunta al n. 475.

— L'azione di regolamento di confini è petitoria, a senso degli art. 441 del Cod. civ., e 79 del Cod. di proc. civ., e va risolta indipendentemente dal possesso.

Nella dimanda di regolamento di confini è insita quella della proprietà; di tal che, proposta l'azione di stabilimento di confini, se si muova questione circa la proprietà, questa va discussa nello stesso giudizio, ove la competenza ne appartenga al medesimo giudice (Sentenza del Tribunale di Salerno 6 dicembre 1878; Marino c. Villani; *Gazz. Proc.* XIII, 515).

— *L'actio finium regundorum*, già dichiarata *mixta* nel gius romano, è dal legislator italiano annoverata fra le azioni reali immobiliari: per cui ben costituisce quell'azione petitoria, che, a senso dell'articolo 443 del Codice di procedura civile, impedisce l'istituzione del giudizio possessorio.

Le teoriche sulle tacite acquiescenze e rinuncie all'eccezione di litispendenza, sia per identità, sia per connessione di causa, non sono applicabili alla eccezione dedotta dall'articolo 443 del Codice di procedura civile: per cui questa può sempre opporsi, per impedire che il giudizio possessorio venga al suo termine mercè la sentenza definitiva, finchè l'istanza petitoria non sia rinunciata o perenta (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 16 novembre 1882; Brusomini-Naccari c. Boscolo; *Temi Ven.* 1883, 248).

— Il giudizio *finium regundorum* è giudizio petitorio quando non ha semplicemente per iscopo l'apposizione dei termini nella linea di confine non controversa, ma bensì l'accertamento della linea divisoria e la rivendicazione di quella porzione di terreno che risultasse occupata dal convenuto.

Il convenuto in giudizio *finium regundorum* che si trova al possesso della striscia di terreno della quale è in questione la proprietà, non commette un attentato nel senso e per l'effetto dell'articolo 444 del Codice di procedura civile eseguendo lavori di livellazione e spianamento in detto terreno.

Il diritto di ottenere conservato lo stato attuale del terreno acciò il perito possa rilevare dai segni, per avventura forniti dalla località, la vera linea di confine, è un diritto meramente personale, e quindi non capace di manutenzione e di reintegrazione nel possesso; e solo si potrebbe per esso far luogo al sequestro giudiziario, a senso degli articoli 1875 del Codice civile e 921 del Codice di procedura civile (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 23 dicembre 1883; Calderia c. Bondonno; *Giur. Tor.* 1884, 82).

— Da ciò che il giudice ordinò un tipo planimetrico per la istruzione della causa, non consegue che questa abbia per oggetto una questione petitoria di regolamento di confini (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 21 marzo 1878; Comune di Roccaraso c. Comune di Revisondoli; *La Legge* 1878, II, 162).

— Se il convenuto, ad escludere il fatto turbativo, deduce l'avere, in seguito all'avvenuta apposizione di termini, lavorato entro i limiti assegnatigli da una rettificazione di confini, non cumula il petitorio col possessorio il giudice, quando conosce se i termini furono apposti col consenso del possessore.

I motivi di una sentenza pronunciata in sede possessoria non possono mai inferire pregiudizio al petitorio (*La Legge*, 1877, I, 725, Corte di Cassazione di Firenze, 28 dicembre 1876; Paoletti-Perini c. Da Filicaia).

— Istitutosi giudizio per turbativa di possesso a causa di rimozione di termini, non cumula il possessorio col petitorio il magistrato che dispone rimettersi i termini nello stesso luogo in cui prima si trovavano (*La Legge* 1886, II, 164, Corte di Cassazione di Napoli, 2 aprile 1886; Pennese c. Baldassarre).

477. L'azione *finium regundorum* o ha per unico scopo l'apposizione o il ristabilimento dei termini divisorii delle limitrofe proprietà non contestate, o è anche diretta a respingere una ingiusta invasione del vicino e ad ottenere la restituzione del terreno usurpato.

Detta azione si risolve nel primo caso in *gius* facoltativo e imprescrittibile, mentre nel secondo ha carattere di rivendicazione ed è soggetta alla prescrizione ordinaria.

Può disputarsi se la domanda semplice di apposizione di confini niente altro importi che l'obbligo di rifondere le spese necessarie ad eseguirla, e quindi la competenza a conoscerne si determina in ordine al disposto dell'articolo 80 del Codice di pro-

cedura civile, o se invece sia un'azione mista, ed anzi principalmente reale, e debba per ciò la competenza stabilirsi colle norme degli articoli 79 e 81.

Quando l'attore si lagna di usurpazioni commesse dal vicino e vuol anche dividere terre possedute confusamente in comune, allora non vi ha dubbio che l'azione è essenzialmente reale, e cade, quanto alla competenza, sotto l'articolo 79.

Lo stesso è nel caso di domanda preordinata a ristabilimento di confini rimasti confusi per causa d'inondazione o di cambiato corso del fiume che li costeggia.

L'attore in rivendicazione deve provare pienamente la proprietà del fondo che il convenuto possiede, ma non ha obbligo di concludere questa prova piena al cominciamento del giudizio, potendo esser da lui compita anche in appello.

Il convenuto non può efficacemente opporre la prescrizione di 10 a 20 anni acquisitiva dell'alveo abbandonato, quando manca al suo possesso il giusto titolo, ed anche la buona fede.

Nell'azione *finium regundorum*, avente carattere di rivendicazione, è implicita la domanda di restituzione dei frutti indebitamente percetti dal convenuto (Sentenza della Corte d'Appello di Firenze 15 luglio 1878; Lenzi c. Patrizi; *Annali* 1878, 287; *Bett.* 1879, 63).

OSSERVAZIONI.

In ordine alla imprescrittibilità dell'azione di regolamento di confini aggiungiamo le seguenti massime:

L'azione di regolamento di confini non è soggetta a prescrizione.

Se però sotto questa forma semplice si nasconde una vera azione di rivendicazione, compete l'eccezione di prescrizione, come ogni altra estintiva del diritto di proprietà (Sentenza della Corte d'Appello di Napoli 6 aprile 1877; Capozzi c. Cardinale; *Gazz. Proc.* XII, 249; *G. Pret.* 1877, 266).

La proprietà dell'uno dei due vicini goduta esclusivamente dall'altro è soggetta alla prescrizione ordinaria.

La prescrizione però non può essere efficacemente opposta allorchè i due vicini convennero di verificare e riconoscere mediante perizia e ministero di giudice il preciso confine dei loro fondi e di stabilire il termine sulla vera linea risultante dai titoli da loro dedotti a base di operazione (Sentenza del Tribunale di Bologna 2 maggio 1882; Dalmonte Casoni c. Bacchilega; *R. Giur. Bol.* 1882, 169).

In ordine alla interpretazione dell'art. 79 del Codice di procedura civile crediamo utile di riferire anche la seguente massima:

La contestazione che insorga fra i proprietari di fondi contigui intorno ad alcune opere eseguite o da eseguirsi da uno di essi sul confine fra i due fondi, è questione di proprietà, e non di servitù; e quindi per determinare il valore

Attesochè la sentenza dicendo impugnati dal convenuto tutt'i capi della perizia, e circa il muro comune o proprio, e circa la distanza, ed il modo di costruzione delle nuove fabbriche, e dei vani e sporto di cui si dovevano gli attori, ha addotto la ragione propria per giustificare l'ordinata revisione. Di che non si può far censura in via di ricorso per violazione di legge, quando è la legge che autorizza l'autorità giudiziaria ad ordinare un'altra perizia, semprechè non trovi nella relazione elementi sufficienti per la decisione della causa, (articolo 266 del Cod. di procedura civile). La quale disposizione appunto perchè autorizza l'ulteriore istruzione, affida al criterio dell'autorità giudiziaria l'opportunità di applicarla, ed il difetto di elementi sufficienti è implicito nel fatto stesso della disposta revisione, senza bisogno di specificare per minuto tutti i dubbi che vi s'incontrino; anzi è prudente consiglio il non farlo per evitare ogni pregiudizio innanzi che l'istruzione sia matura. Oltrechè il dire che la prima perizia fosse stata sufficiente a far decidere la causa, è petizione di principio, quando le impugnazioni del convenuto, secondo la sentenza riflettono direttamente tutti gli estremi di fatto ritenuti nella medesima. Nè poi è da meravigliare che la sentenza non l'abbia trovata soddisfacente, quando lo stesso Tribunale ebbe a dilungarsene in parecchi punti.

Attesochè indarno si appunta la sentenza di avere ordinata la revisione senza termine e senza addossarne il carico al convenuto che l'aveva chiesta. La prima nota critica svanisce in fatto, dappoichè il termine è scritto nella sentenza. Nè l'altra rileva alcun errore o pregiudizio da riparare, quando si ponga mente che appunto perchè ordinata la revisione a richiesta del convenuto, è lo stesso articolo 267 invocato dagli attori che obbliga il richiedente a pagare il perito.

Attesochè le stesse ragioni di fatto valgono a giustificare la prova dell'uso precedente del parapetto e della finestra al primo piano. Trattandosi di stabilire la data e la forma di un esercizio da porsi in relazione con le conseguenze giuridiche dei fatti nuovi attribuiti al convenuto, nulla impedisca nel campo istruttorio fossero preparati gli elementi giudicati utili alla decisione.

Sulla seconda. — Attesochè la censura cade invece sul capo della sentenza che ha ammesso in generale la prova della comunione del muro, da tener luogo di titolo di acquisto, senza alcuna specificazione di fatti che ne giustificassero lo sperimento. Nel giudizio erasi conteso di proprietà esclusiva degli attori o di comunione, per la quistione della distanza legale, e per altre accessorie della causa che occorrevano a definire il rapporto tra i rispettivi casamenti. La sentenza di prima istanza aveva deciso per la proprietà esclusiva, argomentando dalle presunzioni dell'art. 546 del Codice civile: nè il convenuto aveva chiesto prova di comunione perchè si potesse dire da lui fornita alcuna specificazione di fatto che ne determinasse l'obbietto e delineasse il campo della ammissibilità della dimanda. La stessa sentenza impugnata non ne ragiona in alcuna guisa per supplire alla determinazione del concetto giuridico a cui avesse dovuto informarsi la istruzione, ma salta fuori semplicemente nel dispositivo ad ordinarla con una formola vaga ed empirica, la quale dà occasione alle quistioni promosse col ricorso, senza allegare alcuna ragione contraria che valesse a confutarle. Onde la sentenza va annullata in questo capo, come quello che induce di leggieri violazione di legge e pregiudizio di diritti, lasciando indeterminato il campo in cui la prova dovrebbe versare.

della causa agli effetti della competenza si deve applicare non il secondo capoverso dell'art. 79 del Codice di procedura civile, ma la prima e ultima parte dello stesso articolo (Sentenza della Corte d'Appello di Milano, 6 luglio 1885; Mainetti-Gaddi e Confalonieri; *Monit. dei trib.* di Milano, 1885, pag. 838).

La Corte giustificava tale massima col seguente ragionamento:

« Le disposizioni dell'art. 79 del Codice di procedura civile vanno conciliate con quella dell'art. 81, secondo il quale le controversie di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le lire 1500, epperò devolute alla competenza ordinaria dei tribunali civili (art. 84, n. 1). Ora dunque, secondo il citato art. 79, perchè la controversia cadente su di una servitù prediale abbia ad essere di competenza del pretore, bisogna che il valore del fondo serviente sia minore delle lire 1500.

Il legislatore ha in ciò seguito un principio razionale, e tanto che il contrario avrebbe in qualche modo toccato l'assurdo. Se il fondo sul quale a me spetta la servitù prediale, per esempio, di acquedotto, di passaggio od altro, e per far valere la quale io agisco contro il possessore, se quel fondo, ripetesi, vale meno di lire 1500, sarebbe in qualche modo assurdo che io, per agire in rivendicazione del fondo, assorbendo così l'intera proprietà del medesimo, dovessi portar l'azione avanti il pretore; e per ripetere la servitù, che diminuisce e vincola, ma non abolisce la proprietà, dovessi adire il Tribunale.

Ma allorchè trattasi, non di servitù che si estrinsechino esclusivamente sul fondo serviente, ma di relazioni reciproche fra due stabili contigui, allora l'essere o non essere il vicino tenuto a contenersi entro dati confini ne' suoi rapporti verso la mia proprietà, non offre più un quesito di servitù che affligga e deprezzi eventualmente la sola proprietà contro la quale faccio valere le mie ragioni, ma un quesito che ripercuote l'effetto suo e sulla proprietà del vicino, e su quella contigua di me attore, e pertanto rientrerebbersi nella posizione di una contestazione di valore non determinabile, data la quale, sta la competenza ordinaria del Tribunale; o tratterebbersi di valore composto, cioè a dire, del valore delle due confinanti proprietà, nel qual caso è dalle parti stesse contendenti ammesso che la competenza eccederebbe quella del pretore ».

478. La procedura moderna non comporta la vecchia distinzione fra la *constitutio terminorum* e l'*actio finium regundorum*.

Nel giudizio *finium regundorum* le facultà del giudice possono estendersi fino alle aggiudicazioni, e l'azione di regolamento di confini ha spesso il risultato della *vindicatoria*.

L'acquiescenza del convenuto alla domandata rettificazione dei confini e il suo concorso alla nomina del perito giudiziale non implicano accettazione della operazione peritale.

Nel giudizio *finium regundorum* è ammissibile la prova testimoniale, sia per dimostrare che i confini subirono un mutamento legittimo non risultante dai registri censuari, sia per dimostrare che i nuovi confini furono acquistati mediante possesso trentennale (Sentenza del Tribunale di Bologna 2 maggio 1878; Donzellini c. Landi; *Foro*, 1878, I. 501).

479. Il termine lapideo è un *quid* di attenente al possesso, non al dominio; epperò anche quando il proprietario del fondo limitrofo ecceda la linea di separazione e vada ad esercitare atti di dominio sul limitare del fondo del vicino, quando non abbia rimosso i termini, riduconsi i suoi ad atti di tolleranza, mai ad azione di possesso; imperocchè non avendo rimosso i termini non ha distrutto il possesso altrui, ed il possesso congiunto alla proprietà non è mai passibile di prescrizione (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 16 luglio 1887; Di Benedetto c. Buonvino).

480. Essendo i termini i segni materiali destinati a determinare in modo sensibile e apparente la sfera di attività di ciascuno dei proprietari confinanti, la loro apposizione ha lo scopo di mettere il fatto in corrispondenza col diritto, ossia di dare completa e materiale esecuzione alla convenzione avente per oggetto il regolamento di un confine.

Eseguita da un perito un'apposizione di termini su di una nuova linea di confine, coll'accordo di ambedue i proprietari confinanti, ciascuno di detti proprietari viene immesso mediante tale operazione nel possesso dei terreni assegnatigli dal perito.

Perciò non è responsabile di spoglio violento quel proprietario che ha eseguiti dei lavori nel terreno assegnatogli con detta rettificazione di confine.

Non si cumula il petitorio col possessorio coll'indagare se la predetta operazione sia stata eseguita col consenso di ambedue i proprietari confinanti, purchè l'indagine rimanga limitata a valutare l'efficacia relativamente al possesso.

Essendo la determinazione di un confine mediante apposizione di termini dichiarativa e non attributiva dei diritti dei proprietari confinanti, può uno di essi far regolare il confine nuovamente, dimostrando che la linea tracciata dal perito non corrisponde alla sua proprietà, ma per far ciò deve provvedersi in sede petitoria.

Essendo i termini i segni materiali a garantire l'integrità di un possesso, la loro rimozione, operata nonostante la evidente contraria volontà del proprietario confinante, costituisce lo spoglio violento, che apre l'adito al rimedio possessorio della reintegrazione, concesso dall'articolo 695 del Codice civile, per impedire che l'arbitrio del privato si sostituisca all'autorità del giudice.

Ordinando che il termine rimosso sia collocato nuovamente al precedente suo posto, non si cumula il petitorio col possessorio, poichè tale provvedimento, lasciando impregiudicati i diritti

delle parti, tende soltanto ad annullare l'effetto della violenza, in omaggio al principio « *spogliatus ante omnia restituendus* ».

La clausola, colla quale si ordina ad una delle parti di non turbare più l'altra nel possesso del terreno in questione, è opportuna quando trattasi di manutenzione nel possesso legittimo più che annuale, e non già in materia di reintegrazione, in cui non si ha riguardo alla qualità del possesso e fa d'uopo limitarsi a rimetter le cose nello stato antecedente allo spoglio (Sentenza della Pretura di Zibello 2 giugno 1881; Verdi c. Fedeli; *R. Leg.* 1881, 169).

481. Il patto per la confinazione di due o più stabili sopra linea determinata, quando pure per ciò avvenga lo scambio di zona di terra tra più proprietari, non dev'essere necessariamente provato per iscritto, ma va soggetto per la prova alle regole generali del diritto (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 8 luglio 1884; Ottolini c. Pastore; *La Legge* 1884, II, 554; *Gazz. Proc.* XIX, 333).

482. È competente l'Autorità giudiziaria a determinare i confini fra due Comuni, quando non si tratti di stabilire la loro circoscrizione amministrativa, ma solo di vedere se un dato immobile sia compreso nel territorio dell'uno o dell'altro, agli effetti della competenza giudiziaria (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 16 gennaio 1892, a sezioni riunite; Zannini c. Zannini).

OSSERVAZIONI.

Che l'Autorità giudiziaria, nei rapporti fra Comuni sia incompetente a determinare la loro circoscrizione amministrativa è stato molte volte deciso dalla stessa Cassazione di Roma (Sentenze 29 marzo 1869; *Foro it.*, 1879, I, 972; 23 luglio 1885; *id. Rep.*, 1885, voce *Comune*, n. 46; 26 aprile 1887; *id. Rep.*, 1887, stessa voce, n. 6; 6 febbraio 1888; *id.*, 1888, I, 1261; 1.º maggio 1890; *id.*, *Rep.*, 1890, voce *Comune*, n. 12).

Quando però anche fra i Comuni la contestazione sui confini sorga non per stabilire la rispettiva circoscrizione territoriale, ma per determinare rapporti patrimoniali, è stata ritenuta competente a decidere l'autorità giudiziaria.

Vedasi la sentenza della Corte d'Appello di Torino 18 luglio 1885 (*Foro it.*, 1885, I, 1152); le sentenze della Corte di Cassazione di Roma 18 aprile 1887 (*id. Rep.*, 1887, voce *Comune*, n. 17) e 15 febbraio 1889 (*id. Rep.*, 1889, stessa voce, n. 23).

La Corte d'appello di Milano colla sentenza 4 settembre 1890 (*Foro it.*, *Rep.* 1890, voce *Comune*, n. 9) ritenne pure che allo scopo di risolvere una questione di diritto civile fra privati, l'autorità giudiziaria è competente a decidere sull'esistenza d'una frazione di Comune e sulla circoscrizione di questa.

Anche il GIRIODI, *Il Comune nel diritto civile*, n. 42, pag. 36 opina che sia competente l'autorità giudiziaria a determinare i confini tra i Comuni, allorchè tale determinazione sia fatta al solo scopo di decidere dei loro rapporti di diritto patrimoniale.

483. I confini costituiscono uno degli elementi, ma non l'unico, per l'identità del fondo ne' termini dell' articolo 1979 del Codice civile e di altri analoghe disposizioni (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 6 dicembre 1882; Catena c. Provincia di Napoli; *Gazz. Proc.* XVIII, 578).

484. Per la determinazione di un fondo venduto a corpo e non a misura, non deve starsi esclusivamente ai confini designati nell'atto di vendita, ma ad un aggregato di circostanze, che non possono in astratto annoverarsi.

Indubbiamente la indicazione dei confini è uno fra i precipui elementi che valgono a determinarlo; ma quando quella indicazione venga contraddetta da tutte le altre circostanze valevoli a precisarlo, quando si giunga a dimostrare che ad esso siasi attribuito per errore una delimitazione diversa da quella che secondo la realtà delle cose dovrebbe essere, è irrazionale e contrario ad ogni principio di giustizia ostinarsi a voler riguardare la sola confinazione (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 3 febbraio 1882; Assetta c. Tricario; *Gazz. Proc.* XVII, 248).

485. Il giudizio *finium regundorum* esaurito secondo il Codice austriaco (paragrafi 851 e 852) creava tra le parti uno stato nuovo di possesso, per cui rimaneva preclusa la via ad ognuna di esse di invocare in seguito l'usurpazione in base al suo possesso anteriore, a nulla valendo che dopo l'apposizione dei termini, e malgrado questa, abbia continuato nell' anteriore possesso (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 7 luglio 1883; Invernizzi c. Dain; *Giur. Tor.* 1883, 866).

486. La siepe posta a chiusura di una proprietà privata non è il termine di confine. Differente è il reato di amozione di termini o alberi di confine, dalla distruzione di siepi o chiusura di ogni genere (Sentenza della Corte d'Appello di Catania 13 luglio 1878; Insolera; *Foro*, 1878, II, 316; *G. Pret.* 1878, 95).

487. L'amozione di termine fatta senza la coscienza di esercitare un diritto proprio coll' abbattimento di un muro o di una siepe divisorii, sebbene senza violenza, deve ritenersi dolosa (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 24 marzo 1876; *Foro*, 1876, I, 236).

488. Chi demolisce un muro a secco di cinta al suo fondo e nella ricostruzione usurpa una zona di suolo comunale addetto a via, non risponde di dolosa *amozione di termini*, bensì della contravvenzione preveduta dagli articoli 55 e 80 della legge sulle

opere pubbliche (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 12 giugno 1878; Giannelli; *Riv. Pen.* IX, 203).

489. A costituire il delitto, di cui è parola all'art. 422 del Cod. pen. vigente, non occorre la esistenza e la rimozione di termini lapidei, ma basta che in qualsivoglia modo siasi alterata, per trarne profitto, la linea di confine (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 1° luglio 1892; ric. Spano).

La Corte:

Atteso, sul primo mezzo, che i giudici del merito ritennero in fatto, che in seguito di querela sporta dal signor Cesare De Laurentiis, proprietario di un fondo limitrofo a quello del ricorrente, venne mediante perizia assodato, che nella linea di confine tra i due fondi esisteva una stradella serpeggiante, che aveva lievemente alterato il detto confine mercè una piccola curva, occupando il terreno del signor De Laurentiis per circa 4 metri superficiali. Stante ciò ritennero colpevole il ricorrente del reato ascrittogli verificandosi la ipotesi dell'art. 422 del Cod. pen.

Attesochè contro una tale posizione di fatto invano si pretende sostenere che manchi nella specie l'appropriazione dell'altrui cosa immobile, quando fu nettamente precisata la quantità del terreno usurpata a danno del querelante. Nè vale il dire che nella specie non furono rimossi nè alterati i termini, non esistendovi alcun termine lapideo tra i due fondi, dappoichè col citato art. 422 non s'intese circoscrivere il reato alla sola ipotesi dei termini lapidei, ma si volle che fosse rispettata la confinazione dei fondi che ne determina la estensione, punendo colui, che per appropriarsi di una parte del fondo altrui, venisse ad alterarla.

Attesochè pel Cod. pen. abolito l'esistenza dei termini lapidei od alberi di confine si rendeva necessaria per la ipotesi del reato in parola, essendo scritto nell'art. 671: « Chiunque avrà dolosamente traslocato od amosso termini o alberi di confine », ma la diversa locuzione adoperata dall'art. 422 del vigente Codice ove è detto: « Chiunque per appropriarsi in tutto o in parte l'altrui cosa immobile, ne rimuove od altera i termini », mostra chiaramente che non si ebbe in mira il fatto materiale della rimozione dei detti termini lapidei, ma invece l'alterazione della linea di confine, sia in qualunque modo commessa per trarne profitto. E fu precisamente l'attentato alla proprietà immobiliare che si volle punire, come chiaramente apparisce dall'epigrafe sotto cui trovasi allegato il detto art. 422 che è quella della usurpazione.

Attesochè relativamente al 2° mezzo non giova l'osservare, che se pel fatto in parola fosse stato il querelante spogliato del suo possesso, doveva avvalersi dei suoi diritti in linea civile, giusta il disposto dell'art. 695 del Cod. civ. Dappoichè lo sperimento dell'azione civile, che poteva anche competere nella specie, non impediva al certo di promuovere l'azione penale, quando il fatto medesimo presenta gli estremi del reato previsto dal ripetuto art. 422 del Cod. pen.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

OSSERVAZIONI.

In senso conforme aveva deciso la stessa Corte con la precedente sentenza 7 maggio 1892, ric. Tugrassio ed altri, nella quale osservò: «... Invano si sostiene l'inesistenza del reato per mancanza di termini lapidei, di fronte agli apprezzamenti incensurabili della sentenza che ritenne essere le due proprietà conterminatae dai limiti suindicati stati distrutti e costituenti un vero termine giusta le usanze del luogo.

D'altra parte mal non s'appose in diritto il Tribunale nell'affermare che quei limiti corrispondessero al *termine* di cui parla l'art. 422, poichè è chiaro come quella espressione sia usata in senso largo, e voglia significare qualunque segno apparente e stabile che valga a testimoniare il dominio. Tanto è vero che risulta dai verbali della commissione di revisione, come anche il semplice livello delle acque sia da riguardarsi un *termine* in senso legale, per non essersi mai dubitato che le acque appartengano alle cose immobili.

Adunque coll'abbattimento della siepe viva e distruzione della ripa contenente il fondo della querelante dalla parte del fondo degl'imputati, si venne a rimuovere un termine in senso dell'art. 422, e quindi anche per questo sussiste il delitto ».

490. Se in un fondo affittato a due coloni, uno di questi rinuova i segni convenzionali apposti sulla linea di confine che separa la parte affittata a lui da quella affittata all'altro colono, ed in tal modo usurpa a danno di quest'ultimo una zona del terreno ad esso spettante, non commette il reato di amozione di termini, previsto dall'articolo 671 del Codice penale del 1859 e nemmeno quello di danno volontario previsto dal successivo articolo 672 (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 11 luglio 1883; Pansera; *Foro*, 1884, II, 33).

491. Non è responsabile di dolosa amozione di termini l'affittuario che, espulso dal fondo, abbia contro il proprietario traslocato il termine di confine nel fondo attiguo da un punto ad un altro; non potendosi commettere il reato di amozione di termini se non da chi sia confinante, ed abbia interesse ad usurpare (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 20 ottobre 1883; Ricci; *La Legge* 1884, I, 677; Filangieri 1884, 375).

492. Ricade sotto la disposizione dell'articolo 671 del Codice penale, relativo all'amozione di termini, non solo l'amozione di lapidi od alberi, ma ogni dolosa operazione che tende a mutare i confini e la faccia dei luoghi.

Laonde ricade sotto la sanzione di quell'articolo la distruzione di una scarpata o l'alterazione o distruzione di un viottolo che separino due poderi e servano ad essi di confine (Sentenza della Corte d'Appello di Palermo 22 giugno 1882; Ciulla; *Foro*, 1883, II, 408).

493. Non occorre che risulti da prova scritta il consenso delle parti nell'apposizione dei termini divisori della proprietà per stabilire il reato di amozione di termini previsto dall'articolo 671 del Codice penale in chi li amove (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 19 aprile 1882; Scacchi; *Giur. Pen. Tor.* 1882, 216).

494. Nel giudizio penale di amozione di termini è da vedere soltanto se l'imputato abbia rimosso una pietra od altro segnale stabile, che sapeva accennare la linea di confine tra le due proprietà.

L'erroneità della linea, segnata dalla pietra terminale, vuol dimostrarsi nel giudizio civile di regolamento di confine (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 19 maggio 1882; Mazzucchelli; *Giur. Pen. Tor.* 1882, 251).

495. È di competenza del Tribunale, non mai del Pretore, il giudizio contro un imputato di amozione di termini, reato previsto e punito dall'art. 671 del Cod. pen. del 1859 (art. 424 di quello vigente) (Sentenza della Corte di Cassazione di Palermo, 3 agosto 1888; *Circ. giur.*, 1888, pag. 187).

(Casi pratici).

SOMMARIO.

XIX. Padrone di un fondo: può obbligare il suo vicino a stabilire, a spese comuni, i termini di confine.

CASO PRATICO XIX.

Il padrone del fondo H può obbligare il suo vicino proprie-




Fig. 19.

tario del fondo I a stabilire a spese comuni i termini di confine nel sito divisorio indicato dai n. 9, 9, separanti le rispettive loro proprietà (art. 441 del Cod. italiano conforme all'art. 646 di quello francese).

Cod. civ. it., art. 441. — Ogni proprietario può obbligare il suo vicino a stabilire a spese comuni i termini tra le loro proprietà contigue.

Cod. civ. fr., art. 646. — Tout propriétaire peut obliger son voisin *au bornage* de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à *frais communs*.

OSSERVAZIONI.

Art. 646 (*Au bornage*). — Apposizione di termini.

In generale, s'intende per termine ogni separazione naturale o artificiale che segna i confini di due fondi; comunemente si dà questo nome a delle pietre piantate ritte sulla linea separativa di due fondi.

Il diritto di obbligare il vicino all'opposizione dei termini appartiene sempre ad ognuno dei comproprietarii, perchè è un atto di mera facoltà, che, come tale, non è suscettibile di prescrizione (art. 2232), e di più perchè l'interesse pubblico esige che l'apposizione dei termini, che tende a prevenire le questioni, possa esser sempre reclamata.

(*A frais communs*). — Perchè l'apposizione di termini è nell'interesse dei due proprietari: se uno di loro non consentisse l'apposizione dei termini all'amichevole, dovrebbe essere ordinata dal giudice, previa una perizia.

In Francia è il giudice di pace del luogo in cui si trova la cosa litigiosa che deve giudicare sulle azioni civili per amozione di termini (art. 3 del Cod. di proc. civ.). Si possono anche udire i Tribunali correzionali, che pronunciano per questo delitto il carcere da un mese ad un anno e un'ammenda che non può essere al di sotto di 50 franchi (Art. 455 del Cod. pen. fr.).

Aggiungiamo ancora che in materia di misurazione e di apposizione di termini si possono mettere in causa anche i proprietari di fondi non contigui a quello degli attori (Sentenza della Corte di Cassazione francese 20 giugno 1855).

Se dunque il giudice di pace riconosce che le operazioni di *misurazione* e di *terminazione* non possono farsi isolatamente e che è necessario di estenderle a tutti i terreni compresi nella medesima tenuta, può ordinare d'ufficio la messa in causa di tutti i proprietari di questi terreni (Sentenza della Corte di Cassazione francese 9 novembre 1857).

§ 5.° DIRITTO DI CHIUSURA DEI FONDI.

(*Dottrina*).

SOMMARIO.

496. Ciascuno può chiudere il proprio fondo: diritti di servitù spettanti ai terzi; vanno rispettati.

497. La chiusura dei fondi è un diritto facoltativo e quindi imprescrittibile.
 498. Fondo su cui gli abitanti di un Comune hanno il diritto di passo: se il proprietario può chiuderlo.
 499. Vicino che pretende di essere chiuso dallo stesso recinto: deve contribuire alle spese relative.

496. L'art. 442 del Codice civile italiano (affine all'art. 647 di quello francese) dice che ciascuno può chiudere il suo fondo, salvi i diritti di servitù spettanti a terzi, ossia non può usare di questo suo diritto in modo da affrancarsi dalle servitù naturali, legali o convenzionali: così deve lasciare un passaggio alle acque che è obbligato di ricevere dai fondi superiori, ed un passaggio sufficiente al proprietario di un fondo intercluso, ossia rinchiuso nel suo (Codice civile italiano, art. 593 conforme agli art. 682, 683 e 684 di quello francese).

Anche secondo PARDESSUS (op. cit., n. 134) i diritti di servitù spettanti ai terzi sono in ispecie quelli di servitù di passaggio, più o meno libero, e quelli del corso delle acque pluviali.

497. Si tratta nell'art. 442 di un diritto facoltativo e naturale, e così anche imprescrittibile, come l'azione per lo stabilimento o il ristabilimento dei termini (ZACHARIAE, t. I, § 238, note; PARDESSUS, n. 130), derivato dal diritto di proprietà, ritenendosi abrogate le consuetudini contrarie (V. MALLEVILLE, sull'art. 647 del Cod. civ. fr.).

498. Un proprietario pertanto non può chiudere il suo fondo, quando gli abitanti di un Comune hanno su quello il passo od i pascolo comune fondato sopra un titolo. V. la sentenza della Corte di Cassazione francese 13 dicembre 1808 (*Raccolta di sentenze di SIREY*, IX, 72) e le sentenze della Corte d'Appello di Liegi 5 gennaio 1837 e 16 luglio 1859 (PASICR., 1837, II, 7; 1860, II, 142).

Di contraria opinione però sono DEMOLOMBE (n. 288) e LAURENT (n. 445).

499. Quando il vicino pretende di esser chiuso dallo stesso recinto, è giusto che esso partecipi alle spese di stabilimento e di mantenimento della chiusura, sebbene fuori dalle città e dai sobborghi, la chiusura comune non sia obbligatoria fra vicini (PARDESSUS, n. 133).

(Giurisprudenza).

SOMMARIO.

500. Codice civile italiano: rilascia alla libera facoltà dei proprietari di chiudere con siepi e fossi i loro fondi rustici; quindi colla sua pubblicazione sono rimaste abrogate le ordinanze dei cardinali *alatre* che imponevano tale chiusura.
501. Diritto di chiusura del proprio fondo: può variare nella modalità, affinché sia evitato il danno al vicino; ma, osservate le regole dell'arte e le esigenze delle località, non può impedirsi l'esercizio di quel diritto, ecc.
502. Muro costruito da un privato per chiudere il suo fondo: Comune che rialzando il livello della strada ne profitti per farne un muro di sostegno di essa; obbligo d'indennizzo.

500. Le ordinanze emanate dai cardinali *a latere* mandati dal pontefice a governare le provincie dello ex-Stato pontificio, sebbene pei poteri ond'essi erano investiti avessero forza di legge, debbono ora ritenersi abrogate qualora si riferiscano a materie intorno a cui dispongono le leggi italiane.

Tali sono le ordinanze per le quali era imposto ai proprietari di chiudere con siepi e fossi i loro fondi rustici, al fine d'impedire che il bestiame pascolante in un pubblico attiguo bosco passasse sui detti fondi, e quindi in altri a recar danno (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 7 febbraio 1877; Comune di Cervia c. Giuliani e Zabarrini; *M. Trib.* Mil. 1878, 228; *Annali* 1878, 136; *La Legge* 1878, I, 397).

501. Il diritto della chiusura del proprio fondo può variare nella modalità, affinché sia evitato il danno del vicino; ma quando le regole dell'arte e le esigenze delle località vengono osservate non può impedirsi l'esercizio di quel diritto.

Non può considerarsi giuridicamente come danno il pregiudizio derivante da forza maggiore.

Non si può agire per danno temuto quando il pericolo non derivi dall'opera fatta, ma da caso straordinario di forza maggiore (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 31 maggio 1878; De Michele c. Lisi; *Foro*, 1879, I, 96).

— L'esistenza di una porta non è prova della servitù di passaggio.

Il diritto di chiudere il proprio fondo può essere limitato dal pericolo di un danno al fondo del vicino (Sentenza della Pre-

tura di Napoli, Mandamento Chiaja, 3 luglio 1882; Paolillo c. Schilizzi; *Gazz. Proc.* XVIII, 130).

502. La proprietà dei muri di sostegno lungo le vie comunali si presume del Comune, dei privati, o di ambedue, secondo che i muri servano a reggere la strada od il terreno privato, o servono all'uno e all'altro scopo.

Tale presunzione però è *juris tantum*, e contro di essa è ammessa la prova contraria.

Laonde, dove risulti che un muro fu costruito da un privato per chiudere il suo fondo, e che il Comune poi, rialzando il livello della strada ne profitto per farne un muro di sostegno della strada medesima, il Comune deve indennizzare il privato (Sentenza della Corte d' Appello di Genova 8 maggio 1884; Centurione c. Comune di Chiavari; *La Legge* 1884, II, 561; *Annali* 1884, 467; *Eco Gen.* 1884, *civ.*, 295; *R. Amm.* 1885, 21).

(Casi pratici).

SOMMARIO.

- XX. Proprietario di un fondo: può chiuderlo con cinta o con siepe, indipendentemente dal consenso dei suoi vicini, salvochè non sia necessario assolutamente a questi il passaggio su quello.
- XXI. Proprietario che vuol cingere il suo fondo: secondo il Codice Napoleone (in ciò non conforme al nostro) perde il diritto di mandare a pascolare le sue bestie nell'altrui fondo, dopo la raccolta delle messi, in proporzione del terreno che col chiuderlo ha sottratto all'uso comune.

CASO PRATICO XX.

Il proprietario del fondo L può chiudere con cinta n. 1 o con




Fig. 20.

siepe, il suo fondo indipendentemente dall'assenso dei suoi vicini possessori dei fondi M e N, purchè, a senso dell'art. 592 del Codice italiano conforme all'art. 682, in fine, di quello francese, e relativo caso pratico n. XC non si renda necessario ad alcuno di essi il passaggio sopra detto fondo, senza il quale non potesse avere verun'altra uscita (art. 442 del Codice italiano affine all'art. 647 di quello francese, salva la distanza prescritta per le siepi nell'articolo 579 del Cod. italiano affine all'art. 671 di quello francese e nel caso pratico relativo n. LXIX).

Cod. civ. it., art. 442. — Ciascuno può chiudere il suo fondo, salvo i diritti di servitù spettanti a terzi.

Cod. civ. fr., art. 647. — Tout propriétaire *peut clore* son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682 (art. 592 del Cod. civ. it.).

OSSERVAZIONI.

Art. 647 (*Peut clore.*) — Questo diritto fa parte di quello di proprietà e sarebbe stato inutile di parlarne, se il regime feudale non avesse un tempo, in certe parti della Francia, interdetto il diritto di chiudere i proprii fondi per favorire la caccia.

La pena per avere rotto le chiusure è uguale in Francia a quella comminata per la remozione di termini (art. 456 del Cod. pen.).

Come abbiamo già osservato, molti ritengono che questo articolo e quello precedente non consacrino servitù, ma semplici modificazioni della proprietà. Il ROGRON (*Code civil expliqué*) dice che dal Codice francese fu posto in questo titolo *delle servitù*, come ne furono posti altri, perchè era difficile di porli altrove.

Cod. civ. it., art. 592. — Ogni proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, affine di costruire o riparare un muro od altra opera propria del vicino od anche comune.

Cod. civ. fr., art. 682. — Le propriétaire dont les fonds sont enclavés, et qui n'a *aucune issue* sur la voie publique, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour l'exploitation de son héritage, à la charge d'une indemnité proportionnée au dommage *qu'il peut occasionner*.

OSSERVAZIONI.

Art. 682 (*Aucune issue*). — Quest'articolo è basato sull'interesse generale, che non vuole che i fondi siano messi fuori del dominio dell'uomo e condannati alla sterilità per mancanza di accesso. Esso è affatto conforme al principio

che obbliga i privati a cedere le loro proprietà o un diritto su queste per causa di utilità pubblica; ma affinchè tale motivo sussista, bisogna che vi sia una necessità assoluta e che non si trovi un'altra uscita.

(*Qu'il peut occasionner*). — Senza aver riguardo al maggiore o minor vantaggio che egli ne ritragga. In caso di contestazione su questa indennità, essa sarà regolata da periti.

È d'uopo ora notare che questo articolo fu modificato nel modo seguente dalla legge 20 agosto 1881:

Le propriétaire dont les fonds sont enclavés, et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante pour l'exploitation, soit agricole, soit industrielle de sa propriété, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins, à la charge d'une indennité, proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

Cod. civ. it., art. 579. — . . . 3.^o Un mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, i gelsi tenuti nani, ed anche per le piante da frutto tenute nane od a spalliera e ad altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza sarà però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno, o di altre simili piante che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

Le distanze anzidette non sono necessarie qualora il fondo sia separato da quello del vicino con un muro proprio o comune, purchè le piante sieno mantenute in modo da non eccedere l'altezza del muro.

Cod. civ. fr., art. 671. — Il n'est permis de planter des arbres de haute tige qu'à la distance prescrite par les réglemens particuliers actuellement existants, ou par les usages constants et reconnus; et, à défaut de réglemens et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à haute tige, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres arbres et haies vives.

OSSERVAZIONI.

Art. 671. — Notiamo anzitutto che questo articolo è stato modificato come segue, dalla legge 20 agosto 1881:

Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les réglemens particuliers actuellement existants, ou par les usages constants et reconnus, et, à défaut de réglemens et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations, dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.

Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer ses espaliers.

(*De haute tige*). — In generale s'intendono per alberi di alto fusto quelli che si elevano ordinariamente ad un'altezza considerevole, come le querce, i ciriegi, gli olivi, ecc.

Questo articolo impone al proprietario una vera servitù, poichè esso modifica il suo diritto di proprietà, togliendogli la facoltà di fare sul suo terreno tutte le piantagioni che crede. Non si è voluto che gli alberi potessero nuocere al vicino, estendendo fin entro il suo campo i loro rami e le loro radici.

(*A défaut de réglemens et usages*). — Il Codice preferisce, alla distanza generale che fissa, quella che è determinata dai regolamenti e dagli usi stabiliti nelle diverse provincie, perchè questa distanza deve necessariamente variare colla natura del suolo, dei prodotti e del clima.

(*Haies vives*). — Queste sono le siepi formate da arbusti vivi. Quanto alle siepi morte, formate con rami d'alberi, con roghi o pruni secchi, siccome non protendono nè rami, nè radici, si possono elevare intieramente sul confine.

Aggiungiamo che l'articolo in esame si applica ai fondi boschivi, come ai fondi sottoposti ad altra specie di coltura (Sentenza della Corte di Cassazione francese, 24 luglio 1860).

Esso pure si applica agli alberi del confine delle foreste, come a tutti gli altri alberi, e tanto agli alberi cresciuti per via di semi naturali, quanto agli alberi piantati dal proprietario della selva (Sentenza della Corte di Cassazione francese, 28 novembre 1853).

CASO PRATICO XXI.

Quegli che vuol cingere il suo fondo, come il proprietario O,




Fig. 21.

perde il diritto di mandare a pascolare le sue bestie nell'altrui

fondo, dopo la raccolta delle messi, in proporzione del terreno, che col chiuderlo ha sottratto all'uso comune (art. 648 del Codice civile francese, che non ha corrispondente in quello italiano).

Cod. civ. fr., art. 648. — Le propriétaire qui veut se clore, perd son droit au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu'il y soustrait.

OSSERVAZIONI.

Art. 648 (*Au parcours*). — Diritto che gli abitanti di molti comuni in Francia hanno di condurre in pastura i loro bestiami gli uni sul territorio degli altri.

(*Vaine pâture*). — Lo stesso diritto che gli abitanti di uno stesso comune esercitano gli uni sulle proprietà degli altri.

(*Qu'il y soustrait*). — Così il proprietario che aveva il diritto di condurre tutte le sue bestie al pascolo nel suo comune e che farà chiudere la metà dei suoi possedimenti, non potrà più condurre al pascolo che la metà delle sue bestie. Il motivo della legge è evidente (Vedansi gli articoli 13, 14 e 16 della legge del 6 ottobre 1791¹ sulla polizia rurale).

Nel gran Dizionario francese-italiano e italiano-francese del D'ALBERTI DE VILLENEUVE, si trova: *Vaines pâtures*, vane pasture, dicesi delle strade maestre, dei prati, dopo lo spoglio dei maggese, dei terreni sodi o incolti, e generalmente di tutti i poderi in cui non vi è proibizione dagli statuti del paese. I boschi di alto fusto e i cedui, dopo il quarto o il quinto germoglio, sono anche vane pasture nei luoghi non eccettuati dagli statuti. Tutti gli accrescimenti di un bosco oltre i suoi confini sono *vaines pâtures*. Le grosse pasture appartengono soltanto ai comunisti di una parrocchia e le vane o *magre* pasture sono praticate di campanile in campanile.

Droit de parcours, ou de vaine pâture, dicevasi di certa servitù reciproca di parrocchia a parrocchia pel reciproco pascolo del bestiame.

Terminiamo col dire che secondo il Diritto romano nessuno aveva la facoltà di mandare le sue bestie a pascolare negli altrui campi (L. 39, ff, *Ad L. Aquil.*; L. 16, ff, *De servit. rust. praed.*; L. 3, § 1, ff, *De acqu. rer. dom.*, § 12, *Inst.*, *De rerum divis.*).

Non si confonda ciò colla *servitus pecoris pascendi*, la quale consisteva nel diritto di far pascolare nel fondo serviente le bestie che servivano alla coltura ed al lavoro del fondo dominante: *Item sic possunt servitutes imponi, et ut pecorae et boves, per quos fundus colitur, in vicino agro pascantur* (L. 3, ff, *De serv. praed. rust.*, L. 1, §§ 2 e 4, ff, *eod. tit.* e L. 20, § 1, ff, *Si serv. vind.*).

E tale diritto generalmente non era da esercitarsi se non dopo che il proprietario del fondo serviente ne avesse fatto l'ordinario uso, ossia, se non dopo, per esempio, il raccolto delle messi ed il taglio dei fieni, trattandosi di campi e prati.

V. VOET *ad Pand.*, lib. 8, tit. 3, in pr. e n. 10.

¹ Il RIVIÈRE la cita colla data del 28 settembre 1791 (Titolo I, sez. 4.^a) e il ROGRON colla data suddetta.